



DISCIPLINARE DI GARA

PROCEDURA DI GARA APERTA, ESPERITA AI SENSI DELL'ART. 71 DEL D. LGS. 36/2023, RELATIVA AI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA A NORMA DELL'IMPIANTO ANTINCENDIO E DELLA RETE IDRICA DEL PORTO DI POZZALLO.

Codice telematico gara G00201

CIG _____ (da acquisire)

PREMESSE

L'oggetto dell'appalto consiste nell'esecuzione di tutti i lavori e forniture necessari per la manutenzione straordinaria della rete idrica e della rete idrica antincendio del porto di Pozzallo.

Ai sensi dell'articolo 25 del Codice dei Contratti, la procedura di gara è gestita mediante apposito sistema telematico (di seguito, "Piattaforma Telematica"), accessibile attraverso il portale disponibile all'indirizzo <https://adspauctgare.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp> (di seguito, "Portale") e conforme alle prescrizioni del D.P.C.M. 12 agosto 2021, n. 148.

I documenti di gara, ai sensi dell'articolo 88, co. 1, del Codice dei Contratti, sono accessibili all'indirizzo <https://adspauctgare.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp>, come indicato nel prosieguo del presente documento.

Il presente Disciplinare contiene le norme relative alle modalità di partecipazione degli operatori economici alla presente procedura aperta per i lavori di manutenzione straordinaria e messa a norma dell'impianto antincendio e della rete idrica del porto di Pozzallo.

ARTICOLO 1

OGGETTO – PRINCIPI GENERALI E PROCEDURA

La presente procedura è volta all'affidamento dei lavori in oggetto specificati secondo le modalità di cui ai documenti tecnici di gara allegati alla presente procedura.

Tali requisiti e le altre indicazioni per la partecipazione sono specificati nel presente Disciplinare di gara, che costituisce la *lex specialis*.

Gli operatori economici che intenderanno prendere parte alla presente procedura dovranno pertanto fare riferimento a quanto contenuto e previsto nel presente Disciplinare di gara.

Le opere comprese nell'appalto, risultano dagli elaborati di progetto esecutivo e sono di seguito elencate:

- Sostituzione dell'intera rete idrica con la posa di tubazioni in polietilene PE100 PN25 di adeguati diametri;
- Sostituzione dei gruppi di pressurizzazione della rete idrica e contemporanea installazione di pompe di linea direttamente sulle tubazioni;
- Installazione di pezzi speciali e raccordi per la realizzazione di punti di erogazione idrica lungo le banchine;
- Sostituzione dell'intera rete idrica antincendio con la posa di tubazioni in polietilene PE100 PN25 di adeguati diametri;
- Installazione di gruppi di pressurizzazione antincendio di adeguata portata e prevalenza;
- Installazione di terminali antincendio costituiti da idranti sottosuolo;
- Sostituzione dei chiusini lungo i percorsi delle reti;
- Risanamento degli elementi strutturali e trattamento dei ferri di armatura;
- Sostituzione delle beole ammalorate.

Oltre quanto previsto negli elaborati sopra indicati, ne fanno parte anche tutte le varianti, aggiunte e modifiche, la quale esecuzione potrà essere richiesta all'Appaltatore, o si rendessero necessarie in corso d'opera secondo le ipotesi di legge, che saranno illustrate in altri disegni complementari ed integrativi o mediante istruzioni espresse sia dal RUP che dal Direttore dei Lavori ai sensi dell'art. 120 del D.lgs. 36/2023.

ARTICOLO 2 PUBBLICITÀ

Tutti gli atti relativi alla presente procedura saranno pubblicati sul sito Istituzionale dell'AdSP (<https://adspauctgare.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp>), nonché pubblicati, gestiti e aggiornati nel rispetto delle altre modalità previste dall'articolo 27 del Codice dei Contratti.

Eguale, i risultati della procedura saranno pubblicati sul sito Istituzionale dell'AdSP (<https://adspauctgare.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp>) e nel rispetto delle altre modalità di pubblicità previste dalla disposizione sopra richiamata.

Ai sensi dell'articolo 83 del Codice dei Contratti, il Bando è stato trasmesso all'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea per via elettronica per la sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea.

Ai sensi del combinato disposto degli articoli 83 e 111 del Codice dei Contratti, l'avviso relativo all'aggiudicazione dell'appalto sarà trasmesso all'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea per via elettronica per la sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea.

ARTICOLO 3

SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE E PRESCRIZIONI GENERALI

Sono ammessi a partecipare alla procedura telematica di gara i soggetti di cui all'art. 65 del D. Lgs. 36/2023, qualificati, in possesso dei requisiti di ordine generale di cui agli artt. 94 e 95 del D. Lgs. 36/2023, nonché dei requisiti di idoneità professionale e di capacità tecnico - organizzativa previsti dall'art. 100 del predetto Decreto, come descritti all'art. 16 del presente disciplinare di gara.

Agli operatori economici concorrenti, ai sensi dell'art. 68, comma 14, del Codice, è fatto divieto di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario a pena di esclusione di tutte le offerte presentate, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora partecipino alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario.

La mancata osservanza delle prescrizioni riportate nel presente disciplinare determina l'esclusione dalla gara del singolo operatore economico e di tutti i raggruppamenti temporanei o consorzi di concorrenti cui lo stesso partecipi ovvero dei consorzi stabili.

È escluso dalla partecipazione alla procedura l'operatore economico che si trovi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.

ARTICOLO 4

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO E CONTATTI

Il Responsabile Unico del progetto (di seguito, "RUP"), ai sensi dell'articolo 15 del Codice dei Contratti, è individuato nella persona dell'Ing. Franco D'Alpa, Dirigente della Direzione Tecnica "Manutenzioni, Servizi, Ambiente ed Energia", giusto Decreto del Presidente n. 24 del 20/03/2024.

Per le opportune comunicazioni l'operatore economico potrà utilizzare la Piattaforma Telematica accedendo all'area "Comunicazioni" della stessa.

ARTICOLO 5

PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE

Il funzionamento della Piattaforma avviene nel rispetto della legislazione vigente e, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature), del decreto legislativo n. 82/2005 (Codice dell'amministrazione digitale), del decreto legislativo n. 36/2023 e dei suoi atti di attuazione, in particolare il decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/2021, e delle Linee guida dell'AGID.

Per l'utilizzo della modalità telematica di presentazione delle offerte, è necessario:

- essere in possesso di una firma digitale valida, del soggetto che sottoscrive l'istanza di partecipazione e l'offerta;
- essere in possesso di una casella di Posta Elettronica Certificata (PEC);
- essere in possesso delle credenziali di accesso alla Piattaforma. Per il primo accesso è necessario registrarsi alla stessa, raggiungibile all'indirizzo: <http://adspauctgare.maggiolicloud.it/PortaleAppalti> seguendo la procedura di iscrizione ed ottenendo username e una password per gli accessi successivi all'area riservata;
- visionare le istruzioni per partecipare alla gara telematica fornite nella “Guida alla Presentazione delle Offerte Telematiche“, reperibile all'indirizzo https://adspauctgare.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/resources/cms/documents/Presentazione_Offerte_Telematiche.pdf.
- gli utenti autenticati alla Piattaforma, nella sezione “Bandi di gara” in corso possono navigare sulla procedura di gara di interesse e selezionare la voce “Presenta offerta”.

L'utilizzo della Piattaforma comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, nel predetto documento nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma.

L'utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del codice civile ed è regolato, tra gli altri, dai seguenti principi:

- parità di trattamento tra gli operatori economici;
- trasparenza e tracciabilità delle operazioni;
- standardizzazione dei documenti;
- comportamento secondo buona fede, ai sensi dell'articolo 1375 del codice civile;
- comportamento secondo correttezza, ai sensi dell'articolo 1175 del codice civile;
- segretezza delle offerte e loro immodificabilità una volta scaduto il termine di presentazione della domanda di partecipazione;
- gratuità. Nessun corrispettivo è dovuto dall'operatore economico e/o dall'aggiudicatario per il mero utilizzo della Piattaforma.

La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;

- utilizzo della Piattaforma da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare e a quanto previsto nel documento denominato "Guida alla Presentazione delle Offerte Telematiche", reperibile all'indirizzo https://adspauctgare.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/resources/cms/documents/Presentazione_Offerte_Telematiche.pdf

In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso, ovvero, se del caso, può disporre di proseguire la gara in altra modalità, dandone tempestiva comunicazione sul proprio sito istituzionale nel Portale Amministrazione Trasparente e nella Piattaforma, dove sono accessibili i documenti di gara nonché attraverso ogni altro strumento ritenuto idoneo. La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

La Piattaforma garantisce l'integrità dei dati, la riservatezza delle offerte e delle domande di partecipazione. La Piattaforma è realizzata con modalità e soluzioni tecniche che impediscono di operare variazioni sui documenti definitivi, sulle registrazioni di sistema e sulle altre rappresentazioni informatiche e telematiche degli atti e delle operazioni compiute nell'ambito delle procedure, sulla base della tecnologia esistente e disponibile.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

Il sistema operativo della Piattaforma è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'hardware, del software, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete Internet, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

La Piattaforma è accessibile in qualsiasi orario dalla data di pubblicazione del bando alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte.

ARTICOLO 6 DOTAZIONI TECNICHE

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nei documenti che disciplinano il funzionamento e l'utilizzo della Piattaforma.

In ogni caso è indispensabile:

- a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla Piattaforma;
- b) disporre di un sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale (SPID) di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o di altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS;
- c) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6 ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;
- d) avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:
 - un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05);
 - un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
 - un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
 - i. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;
 - ii. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 910/14;
 - iii. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

ARTICOLO 7 IDENTIFICAZIONE E REGISTRAZIONE

Per poter presentare offerta è necessario accedere alla Piattaforma.

L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione online dell'operatore economico.

L'identificazione avviene mediante le credenziali rilasciate al singolo operatore in fase di registrazione, secondo quanto esplicitato al precedente articolo 5.

Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara.

Si precisa che il sistema, pur accettando anche formati diversi, è in grado di verificare automaticamente la validità della firma all'atto dell'inserimento della documentazione, e segnalare all'offerente l'eventuale invalidità, solo se viene utilizzato il formato di firma digitale CADES (p7m).

Tutta la documentazione caricata nella piattaforma telematica (dichiarazioni, documenti e offerte) dagli operatori economici relativamente alla presente procedura di aggiudicazione, verrà considerata come carente di sottoscrizione qualora non sia firmata con certificati di firma digitale o lo sia con certificati di firma digitale non validi, scaduti o rilasciati da organismi non inclusi nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'AgID. Non è consentito firmare digitalmente una cartella compressa (es. .zip) contenente uno o più documenti privi di firma digitale (laddove richiesta).

Ogni documenti non espressamente richiesti e caricati comunque dal concorrente non verranno neanche esaminati durante le fasi di gara.

ARTICOLO 8

FASCICOLO VIRTUALE DELL'OPERATORE ECONOMICO (FVOE) PER LA VERIFICA DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Come stabilito dalla deliberazione A.N.A.C. n. 262 del 20.06.2023:

- a) la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, di natura tecnico-professionale ed economico –finanziaria, comprovabili mediante i documenti indicati all'articolo 5 della citata deliberazione, avviene, ai sensi dell'articolo 24 del Codice e della citata delibera attuativa, attraverso l'utilizzo della BDNCP gestita dall'ANAC e, nello specifico, mediante il FVOE;
- b) tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema accedendo all'apposito link sul Portale dell'ANAC (Servizi ad accesso riservato – FVOE) secondo le istruzioni ivi contenute.

Si rinvia alla lettura della deliberazione A.N.A.C. n. 262 del 20.06.2023 nonché alle istruzioni impartite al riguardo da A.N.A.C. al seguente link <https://www.anticorruzione.it/-/fascicolo-virtuale-dell-operatore-economico-fvoe>.

Si specifica che la verifica dei requisiti non si ferma alla fase di aggiudicazione ma viene estesa alla fase di esecuzione e dunque al mantenimento dei requisiti da parte di chi si è aggiudicato la gara e di eventuali subappaltatori. Nella richiamata delibera ANAC di adozione del FVOE è inoltre previsto un periodo transitorio. Infatti, fino alla completa operatività del sistema, con riferimento all'acquisizione e alla verifica dei dati e dei documenti a comprova dei requisiti generali non disponibili nel FVOE, le stazioni appaltanti provvedono secondo le modalità previste dall'articolo 40, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000 mentre, sempre fino alla completa operatività del sistema, i dati e i documenti a comprova dei requisiti di carattere tecnico-organizzativo ed economico-finanziario non disponibili nel FVOE sono inseriti nel sistema dagli operatori economici.

ARTICOLO 9 DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

- a) bando di gara;
- b) disciplinare di gara;
- c) schema di domanda di partecipazione (modello allegato);
- d) documento di gara unico europeo;
- e) dichiarazione sostitutiva in materia di insussistenza cause di esclusione (art. 94 del Codice degli Appalti);
- f) documentazione tecnica presente sul portale appalti;
- g) quadro economico.

La documentazione di gara è accessibile gratuitamente, per via elettronica, sul Portale Gare d'Appalto al seguente link: <https://adspauctgare.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp>

ARTICOLO 10 CHIARIMENTI E/O QUESITI

É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare in via telematica attraverso la sezione “Comunicazioni” nell’interfaccia “Dettaglio” della Piattaforma riservata alle richieste di chiarimenti, previa registrazione alla Piattaforma stessa.

Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate esclusivamente in lingua italiana.

Le risposte alle richieste di chiarimenti presentate in tempo utile sono fornite in formato elettronico mediante pubblicazione delle richieste in forma anonima e delle relative risposte sulla Piattaforma all’indirizzo internet <http://adspauctgare.maggiolicloud.it/PortaleAppalti>.

Si invitano i concorrenti a visionare costantemente tale sezione della Piattaforma o il sito istituzionale.

I quesiti potranno pervenire entro la data del 09/12/2024 e saranno esitati entro il successivo 12/12/2024. I quesiti pervenuti fuori termine non obbligano la stazione appaltante a darvi esito. Si invitano i concorrenti a visionare costantemente tale sezione della Piattaforma o il sito istituzionale.

AVVERTENZE: Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate: non sono ammessi contatti telefonici o richieste inviate a mezzo pec sull’indirizzo di posta dell’Ente. La mancata risposta non potrà essere opposta per inadempimento a questa Stazione Appaltante.

ARTICOLO 11 COMUNICAZIONI

Ai sensi dell’art. 90 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l’indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l’indirizzo di posta elettronica da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all’art. 90 del Codice.

Tutte le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici, ivi comprese quelle rese in ragione dell'art. 90 del TU degli Appalti e dei Contratti Pubblici, si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese attraverso la funzionalità "Comunicazioni", presente sulla piattaforma Maggioli, nell'interfaccia "Dettaglio" della presente procedura.

Soltanto nel caso di malfunzionamento della piattaforma Maggioli, le comunicazioni verranno effettuate all'indirizzo PEC della stazione appaltante, indicato nella Piattaforma e all'indirizzo PEC indicato dai concorrenti nella documentazione di gara, oppure, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, all'indirizzo di posta elettronica.

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalati alla stazione appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, aggregazioni di rete, GEIE o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario/capofila si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 65 comma 2, lett. d) del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate. In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari. In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti i subappaltatori indicati.

AVVERTENZE: ogni istanza e/o comunicazione inoltrata al di fuori della piattaforma telematica ove si svolge la competizione di gara non vincola la Stazione Appaltante né obbliga la medesima a darvi corso o esito.

Soltanto ultimata la gara e in fase successiva alla proposta di aggiudicazione della medesima, formulata dalla Commissione di Valutazione, ogni istanza di accesso o comunicazione in materia di trasparenza amministrativa dovrà essere veicolata attraverso la piattaforma telematica secondo quanto previsto al successivo articolo 43.

ARTICOLO 12 IMPORTO DELL'APPALTO

1. L'importo dell'appalto posto a base di gara è definito come segue:



MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'IMPIANTO ANTINCENDIO E DELLA RETE IDRICA DEL PORTO DI POZZALLO	
QUADRO ECONOMICO	
(A)-IMPORTO TOTALE DEI LAVORI	2 448 581,37 €
Importo dei lavori soggetti a ribasso	2 297 087,04 €
Costo della sicurezza non soggetti a ribasso	151 494,33 €
(B)- SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE	
B1. Imprevisti (8%)	195 886,51 €
B2. Incentivo per funzioni tecniche 2% (art. 45 D.Lgs 36/2023)	48 971,63 €
B.3 Contributo ANAC	660,00 €
B.4 Pubblicità e commissione giudicatrice	6 000,00 €
B5. PFTE-Progettazione esecutiva- Coordinamento sicurezza in fase di progettazione (inclusi oneri INARCASSA)	57 022,90 €
B.6 Coordinamento Sicurezza in fase di Esecuzione (inclusi oneri INARCASSA)	34 001,10 €
B.7 Oneri discarica	46 260,00 €
B8. Spese per accertamenti di laboratorio	12 125,60 €
B9. Arrotondamento	490,89 €
Totale somme a disposizione della Stazione Appaltante	401 418,63 €
TOTALE SERVIZIO (A+B)	2 850 000,00 €

Tutti gli importi sopra elencati sono da ritenersi IVA non imponibile ai sensi dell'art. 9 comma 1 punto 6 DPR 633/72.

2. L'importo contrattuale corrisponde all'importo dei lavori come risultante dal ribasso offerto dall'aggiudicatario in sede di gara applicato all'importo di cui al comma 1, lettera A1), aumentato degli importi di cui al comma 1, lettere A2) e A3), relativo agli oneri per la sicurezza e la salute nel cantiere e all'incidenza della manodopera.
3. Gli importi di cui al comma 1, lettere A2) e A3), relativi agli oneri per la sicurezza e la salute nel cantiere e al costo della manodopera non sono soggetti ad alcun ribasso di gara, ai sensi dell'articolo 41, comma 14, del D.Lgs. 36/23.

L'importo su cui i concorrenti dovranno esprimere il proprio ribasso è quindi pari ad € **2.297.087,04**.

I lavori sono classificati nella categoria di seguito riportate:

Categoria	Descrizione	Importo	Classifica	%
OG 6	ACQUEDOTTI, GASDOTTI , OLEODOTTI, OPERE DI IRRIGAZIONE E DI EVACUAZIONE (PREVALENTE)	1.557.086,70 €	III-bis	67,79
OG1	EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI	740.000,34 €	III	32,21
	TOTALE	2.297.087,04 €		100

ARTICOLO 13

TEMPO DI ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI CONTRATTUALI

L'esecutore dovrà ultimare tutte le opere appaltate entro il termine di giorni 385 naturali e consecutivi dalla data del verbale di consegna dei lavori.

ARTICOLO 14

MODIFICHE DEL CONTRATTO E REVISIONE DEI PREZZI

Il contratto di appalto potrà essere modificato, senza una nuova procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 120, comma 1, lett. a) e lettera c) del D. Lgs. 36/2023.

La revisione prezzi è normata dall'art. 60 del D. Lgs. n.36/2023.

Per i lavori, le variazioni di prezzo in aumento o in diminuzione possono essere valutate, sulla base dei prezzi di cui all'articolo 60 del D. Lgs. n.36/2023, solo per l'eccedenza rispetto al dieci per cento rispetto al prezzo originario e comunque in misura pari alla metà.

In ogni caso, le modifiche apportate non potranno alterare la natura generale del contratto.

A norma di quanto previsto dall'art. 120, co. 9 del D. Lgs. 36/2023, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di richiedere all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.

ARTICOLO 15

SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 e 68 del Codice.

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lett. b), c), d) del Codice che intendono eseguire le prestazioni tramite i propri consorziati sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

Il concorrente che partecipa alla gara in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui la stazione appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti;
- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale;
- partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata;
- partecipazione di un consorzio che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro 7 giorni, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Le aggregazioni di retisti rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile.

In particolare:

- a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. Rete – soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. Rete – Contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettera d), del Codice.

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

ARTICOLO 16

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

16.1 Requisiti di partecipazione di ordine generale

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal D. lgs. 36/2023, nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente articolo.

La Stazione Appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE).

Le circostanze di cui all'art. 94 del D. lgs. 36/2023 sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle cause di esclusione non automatica di cui all'art. 95 deve essere accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

In caso di partecipazione di consorzi stabili di cui all'art. 65, comma 2, lett. d) del Codice i requisiti di cui al presente punto devono essere posseduti dal consorzio e dalle consorziate indicate quali esecutrici.

Self cleaning:

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del D. lgs. 36/2023, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. self cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostantiva e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'art. 96, c. 6, d. lgs. 36/2023;
- motiva l'impossibilità a adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente;

L'adozione delle misure è comunicata alla Stazione Appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del d. lgs. 36/2023 dandone comunicazione alla stazione appaltante.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza. Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del d. lgs. 36/2023, si valutano le misure adottate ai sensi dell'art. 97 del D. lgs. 36/2023 al fine di decidere sull'esclusione.

Altre cause di esclusione

Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo n. 165/2001 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel patto di integrità e il mancato rispetto dello stesso costituiscono causa di esclusione dalla gara ai sensi dell'art. 83 bis del d. lgs. 159/2011.

16.2 Requisiti di idoneità professionale

A **pena di esclusione**, l'operatore economico dovrà possedere, altresì, i sottoindicati requisiti:

a) per tutte le tipologie di società e per i consorzi, l'iscrizione nel Registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura (C.C.I.A.A.) della Provincia in cui questi ha sede, da cui risulti che l'oggetto sociale sia coerente con quello oggetto delle prestazioni afferenti alla presente procedura di gara. **NON È CONSENTITO PRESENTARE IL CERTIFICATO CAMERALE TRA I DOCUMENTI DI GARA**

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 100, comma 3 del Codice, presenta registro commerciale corrispondente o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito. Indipendentemente dalla natura giuridica del concorrente che presenterà la propria offerta, l'incarico dovrà essere espletato, a pena di esclusione, da professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, personalmente responsabili e nominativamente indicati già in sede di presentazione del DGUE, con la specificazione delle rispettive qualifiche professionali.

16.3 Requisiti di capacità economico- finanziaria e tecnico- professionale

Requisiti per l'esecuzione dei lavori

A pena di esclusione, ai sensi degli articoli 100, co. 2 del Codice, e dell'Allegato II.12 del D.Lgs. 36/2023, l'operatore economico dovrà possedere l'attestazione di qualificazione rilasciata da una SOA in categorie e classifiche adeguate all'esecuzione dei lavori di cui trattasi regolarmente autorizzata, in corso di validità, per l'esecuzione delle prestazioni oggetto delle categorie di lavori dell'appalto e in conformità alla tabella «A» del citato Allegato II.12.

In particolare, è richiesto il possesso dei seguenti requisiti di capacità tecnico economica:

1. possesso di attestazione SOA nella categoria OG6 prevalente, classifica III-bis.
2. possesso di attestazione SOA nella categoria OG1, classifica III.

ARTICOLO 17

INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

Gli Operatori Economici che partecipano alla procedura di gara in forma associata, già costituiti o non ancora costituiti devono indicare le prestazioni e/o le categorie di lavori e/o le quote delle categorie di lavori per le quali ciascun operatore economico raggruppato si qualifica e che intende assumere.

Per la partecipazione all'appalto in forma associata si rimanda a quanto sancito dall'art. 68 D. Lgs. 36/2023 e dall'art. 92 del DPR 207/2010

17.1 Requisiti di ordine generale, di idoneità professionale e ulteriori dichiarazioni

A pena di esclusione, in caso di partecipazione in forme associate:

1. i requisiti di ordine generale di cui all'articolo 16.1 devono essere posseduti da ciascun soggetto associato;
2. i requisiti di idoneità professionale di cui al precedente articolo 16.2 debbono essere posseduti da ciascun soggetto associato, in base alla propria tipologia; in particolare:
 - Il requisito relativo all'iscrizione nel registro delle imprese tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura deve essere posseduto da: (i) ciascuna delle società raggruppate/raggruppante, consorziate/consorziate o GEIE; (ii) ciascuno degli operatori economici aderenti al contratto di rete indicati come esecutori e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.
3. In relazione ai requisiti per l'esecuzione dei lavori le imprese costituenti il raggruppamento - orizzontale o verticale - devono possedere i requisiti ed assumere l'esecuzione dei lavori in conformità a quanto stabilito dall'art. 92 del D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii.

17.2 Requisiti di capacità economica e finanziaria e tecnica e professionale

Nel caso di raggruppamenti temporanei, di aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete, di consorzi ordinari di concorrenti e GEIE di **tipo orizzontale** i requisiti economico-finanziari e tecnico organizzativi richiesti devono essere posseduti dalla mandataria o da un'impresa consorziata nella misura minima del 40% dell'importo dei lavori relativi alla categoria prevalente; la restante percentuale è posseduta cumulativamente dalle mandanti o dalle restanti imprese consorziate ciascuna nella misura minima del 10% dell'importo dei lavori. **La mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese di tipo orizzontale dovrà eseguire almeno il 40% dei lavori relativi alla categoria prevalente.**

I lavori sono eseguiti dai concorrenti riuniti secondo le quote indicate in sede di offerta, fatta salva la facoltà di modifica delle stesse, previa autorizzazione della stazione appaltante che ne verifica la compatibilità con i requisiti di qualificazione posseduti dalle imprese interessate. Le imprese partecipanti

a Raggruppamenti Temporanei di concorrenti, Consorzi ordinari di concorrenti, e Geie di cui all'art. 65, c.2, lett. e), f), h), nonché le imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 65, c.2, lett. g) del Codice, devono indicare in sede di partecipazione alla gara sia la/le categoria/e e la/le qualifica/che SOA posseduta/e, sia la rispettiva percentuale di lavori che intendono eseguire al fine di consentire la verifica da parte della Stazione Appaltante che i partecipanti al raggruppamento o consorzio ordinario o aggregazione siano qualificati in maniera sufficiente in relazione ai lavori che intendono assumere.

I lavori sono eseguiti dai concorrenti riuniti secondo le quote indicate in sede di offerta, fatta salva la facoltà di modifica delle stesse, previa autorizzazione della stazione appaltante che ne verifica la compatibilità con i requisiti di qualificazione posseduti dalle imprese interessate.

Non si applica alla mandataria/capogruppo l'incremento di un quinto della propria classifica ai fini della qualificazione nella percentuale minima di partecipazione al RTI indicata nell'atto di impegno (art. 61, comma 2 DPR 207/2010).

Nel caso di raggruppamenti temporanei, di aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete, di consorzi ordinari di concorrenti, di GEIE di tipo verticale la mandataria deve possedere la qualificazione SOA relativa alla categoria prevalente.

Nelle categorie scorporabili ciascuna mandante deve possedere i requisiti previsti per l'importo dei lavori della categoria che intende assumere e nella misura indicata per il concorrente singolo (art. 92, comma 3 D.P.R. 207/2010).

Sono, altresì, ammessi raggruppamenti di tipo misto intendendosi come tali, associazioni di tipo verticale in cui: 1. i lavori della categoria prevalente vengano assunti da più imprese, sub associate in senso orizzontale; 2. e/o i lavori delle categorie scorporabili vengano assunti da più imprese, sub associate in senso orizzontale. Per i requisiti di qualificazione delle sub associazioni orizzontali si fa rinvio al regime di qualificazione previsto per i RTI di tipo orizzontale, precisando che detta disciplina deve intendersi riferita nel caso sub 1) alla categoria prevalente ed al rispettivo importo, mentre nel caso sub 2) detta disciplina deve intendersi riferita alla categoria scorporabile ed al rispettivo importo.

La capogruppo della complessiva associazione di tipo misto deve essere, in ogni caso, la mandataria della sub associazione orizzontale assuntrice dei lavori della categoria prevalente, ovvero l'impresa singola assuntrice dei lavori della categoria prevalente. Per le Imprese cooptate si rinvia al disposto di cui all'art. 92, comma 5, D.P.R. 207/2010. Se il singolo concorrente o i concorrenti che intendano riunirsi in raggruppamento temporaneo hanno i requisiti previsti per la partecipazione alla presente gara d'appalto possono raggruppare altre imprese (imprese cooptate) qualificate anche per categorie ed importi diversi da quelli richiesti dal presente Disciplinare di Gara, a condizione che i lavori eseguiti da queste ultime non superino il 20% dell'importo complessivo dei lavori e che l'ammontare complessivo delle qualificazioni possedute da ciascuna sia almeno pari all'importo dei lavori che saranno ad essa affidati.

Ai fini della compilazione e sottoscrizione della documentazione amministrativa richiesta dal presente Disciplinare di Gara, l'operatore economico concorrente e l'impresa cooptata dovranno dichiarare il ricorso all'istituto giuridico della cooptazione nel rispetto del limite massimo previsto dall'art. 92, D.P.R. 207/2010.

A pena di esclusione, ai sensi del combinato disposto degli articoli 67 e 100, co. 2 del Codice, i requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale devono essere posseduti:

- a. in caso di consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro e di consorzi tra imprese artigiane di cui all'articolo 65, co. 2, lett. c) del Codice, direttamente dal consorzio;
- b. in caso di consorzio stabile di cui all'articolo 65, co. 2, lett. d) del Codice, direttamente dal consorzio se concorre in proprio ovvero, qualora venga designata una consorziata quale esecutrice, dalla impresa consorziata designata.

Gli operatori economici stabiliti in Stati diversi dall'Italia devono dimostrare di possedere i requisiti richiesti per la partecipazione alla procedura di gara secondo le modalità indicate nell'articolo 62 del d.P.R. n. 207/2010, nonché all'art. 49 D. Lgs. 50/2016 ss.mm.ii.

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che è assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo sia una sub-associazione, nelle forme di consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di retisti, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

Con riferimento al requisito relativo allo **svolgimento di servizi analoghi**, nell'ipotesi di **raggruppamento temporaneo orizzontale** il requisito deve essere posseduto per intero nel complesso dal raggruppamento (sia dalla mandataria sia dalle mandanti). Nell'ipotesi di **raggruppamento temporaneo verticale** il requisito deve essere posseduto dall'impresa che svolge il servizio di carotaggi e campionamenti.

I soggetti di cui all'art. 65 comma 2, lett. b) e d) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Il requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure **nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato** deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.

I requisiti relativi alla SOA devono essere posseduti:

- a. per i consorzi di cui all'art. 65, comma 2 lett. b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo;
- b. per i consorzi stabili di cui all'art. 65, comma 2, lett. d) del Codice, dal consorzio, che può spendere o i requisiti della propria struttura o quelli delle consorziate, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.

I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale, ai sensi dell'art. 67 del Codice, devono essere posseduti dal consorzio che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante avvalimento, quelli delle consorziate non esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.

ARTICOLO 18 AVVALIMENTO

Il concorrente può soddisfare la richiesta dei requisiti di carattere economico-finanziario e tecnico professionale di cui al punto 17.2 anche mediante ricorso all'avvalimento.

L'avvalimento è obbligatorio per gli operatori economici che hanno depositato la domanda di concordato, qualora non sia stato ancora depositato il decreto previsto dall'articolo 163 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

Non è consentito l'avvalimento dei requisiti generali e dei requisiti di idoneità professionale indicati dalla normativa vigente.

Per quanto riguarda i requisiti titoli di studio e/o professionali richiesti al punto 17.3 o esperienze professionali pertinenti, il concorrente può avvalersi delle capacità di altri soggetti solo se questi ultimi eseguono direttamente i servizi per cui tali capacità sono richieste e comunque con le modalità previste dalla normativa vigente.

L'ausiliaria deve:

- a. possedere i requisiti previsti dagli artt. 94, 95, 96, 97 del Codice dei Contratti pubblici nonché i requisiti tecnici e le risorse oggetto di avvalimento e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- b. rilasciare la dichiarazione di avvalimento contenente l'obbligo verso il concorrente e verso la stazione appaltante, di mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente.

Il concorrente deve allegare il contratto di avvalimento nel quale sono specificati i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi messi a disposizione e le correlate risorse strumentali e umane.

Il concorrente può avvalersi di più imprese ausiliarie.

A pena di esclusione, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla medesima gara sia l'ausiliaria che il concorrente che si avvale dei requisiti. Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Qualora per l'ausiliaria sussistano motivi di esclusione o laddove essa non soddisfi i criteri di selezione, il concorrente sostituisce l'impresa ausiliaria entro 10 giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliaria o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione dalla gara - la mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'ausiliaria in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Si precisa che, in caso di **raggruppamenti/consorzi ordinari di concorrenti**, l'avvalimento da parte di una delle imprese del raggruppamento/consorzio a favore di altra impresa del medesimo raggruppamento/consorzio, può avvenire solo nel rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 89 del Codice e del presente Disciplinare e a condizione che l'impresa ausiliaria utilizzi per tale avvalimento solo la parte del proprio requisito eccedente rispetto a quella che gli è stata necessaria per qualificarsi come componente di quel raggruppamento/consorzio.

Anche in tale caso **deve essere prodotto il contratto di avvalimento** di cui all'art. 104 del Codice, non essendo sufficiente una dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo.

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

- 1) il DGUE a firma dell'ausiliaria;
- 2) la dichiarazione di avvalimento;
- 3) il contratto di avvalimento;

ARTICOLO 19 SUBAPPALTO

Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione del contratto.

È ammesso il ricorso al subappalto per le prestazioni contrattuali relative ai lavori, fatto salvo il rispetto di quanto previsto dall'art. 119, comma 1, del Codice. Pertanto, pur non sussistendo un limite percentuale di prestazioni subappaltabili, ai sensi del già menzionato articolo non può essere affidata a terzi la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente.

Il concorrente che intenda ricorrere al subappalto dovrà presentare relativa idonea dichiarazione, specificando le lavorazioni da subappaltare; in mancanza, in caso di aggiudicazione, il subappalto non potrà essere autorizzato.

Subappalto obbligatorio o qualificatorio: ai sensi dell'art. 92, comma 1, DPR 207/2010, il concorrente in possesso di attestazione SOA per la categoria prevalente può partecipare alla gara ricorrendo al subappalto delle categorie scorporabili a qualificazione obbligatoria per le quali non possiede la qualificazione: a pena di esclusione dovrà pertanto presentare relativa idonea dichiarazione, recante l'indicazione puntuale delle categorie di lavori non possedute e pertanto da subappaltare.

Il concorrente indica all'atto dell'offerta le parti dei lavori che intende subappaltare. In caso di mancata indicazione delle parti da subappaltare il subappalto è vietato.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

Non sussiste l'obbligo di indicazione del nominativo del subappaltatore in sede di presentazione dell'offerta.

I subappaltatori che eseguiranno una o più delle attività di cui all'art. 1, co. 53, della Legge 190/2012, dovranno obbligatoriamente essere iscritti nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. white list) istituito presso la Prefettura della provincia in cui l'operatore economico ha la propria sede oppure devono aver presentato domanda di iscrizione al predetto elenco (cfr. Circolare Ministero dell'Interno prot. 25954 del 23 marzo 2016 e DPCM 18 aprile 2013 come aggiornato dal DPCM 24 novembre 2016).

I subappaltatori devono possedere i requisiti previsti dagli artt. 94, 95, 96, 97 del Codice.

In ogni caso l'appaltatore è tenuto a comunicare tempestivamente alla SA gli estremi di tracciabilità dei flussi finanziaria acquisiti dall'appaltatore prima di procedere alla liquidazione delle prestazioni a quest'ultimo.

ARTICOLO 20 GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata, a pena di esclusione, da:

- a. una garanzia provvisoria pari al 2% del prezzo a base d'asta. Si applicano le riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice;

La garanzia provvisoria, sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell'offerente, è costituita:

1. presso l'istituto incaricato del servizio di tesoreria o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice, esclusivamente con bonifico o con altri strumenti e canali di pagamento elettronici previsti dall'ordinamento vigente;
2. da fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari iscritti nell'albo di cui all'art. 106 del d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>

[http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari non abilitati.pdf](http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf)

http://www.ivass.it/ivass/impresе_jsp/HomePage.jsp

N.B.: Si raccomanda di prendere visione del documento denominato "Garanzie finanziarie: suggerimenti per le pubbliche amministrazioni e altri beneficiari" al seguente link:

https://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Comunicazione/News/_news?id=59f5bfef0a7780426d0ea4bcb3f2f6d6

al fine di evitare di accettare polizze false e/o irregolari perché emesse da soggetti non legittimati.

La garanzia fideiussoria deve:

- a. contenere espressa menzione dell'oggetto del contratto di appalto e del soggetto garantito (stazione appaltante);
- b. essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2 lettere b) e d) del Codice, al solo consorzio;
- c. essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 19 gennaio 2018 n. 31;
- d. avere validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta;
- e. prevedere espressamente:
 1. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'articolo 1944 del codice civile;
 2. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile;
 3. l'operatività della stessa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
- f. essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'articolo 106, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere inserite sulla Piattaforma in una delle seguenti forme:

- A. originale informatico, ai sensi dell'articolo 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, sottoscritto con firma digitale, o altro tipo di firma elettronica qualificata dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;

In caso di bonifico il concorrente deve inserire sulla Piattaforma il documento che attesti l'avvenuto versamento in una delle forme sopra indicate. Il documento deve indicare il nominativo dell'operatore economico che ha operato il versamento stesso.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre nelle medesime forme di cui sopra una nuova garanzia provvisoria del medesimo o di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

Per fruire delle riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice, il concorrente dichiara nella domanda di partecipazione il possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 106, comma 8, si ottiene:

- A. per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
- B. per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e d) del Codice, se il Consorzio ha dichiarato in fase di offerta che intende eseguire con risorse proprie, solo se il Consorzio possiede la predetta certificazione; se il Consorzio ha indicato in fase di offerta che intende assegnare parte delle prestazioni a una o più consorziate individuate nell'offerta, solo se sia il Consorzio sia la consorziata designata posseggono la predetta certificazione, o in alternativa se il solo Consorzio possiede la predetta certificazione e l'ambito di certificazione del suo sistema gestionale include la verifica che l'erogazione della prestazione da parte della consorziata rispetti gli standard fissati dalla certificazione.

Le altre riduzioni previste dall'articolo 106, comma 8, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e d) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti nella loro integrità prima della presentazione dell'offerta.

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

L'aggiudicatario, per la sottoscrizione del contratto, deve:

1. costituire la garanzia definitiva di cui all'art. 117, comma 1 del D. Lgs. 36/2023;
2. almeno 10 giorni prima della consegna dei lavori, la polizza assicurativa di cui al comma 10, dell'art. 117, del Codice, per danni da esecuzione che copra i danni subiti dall'Autorità a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso di esecuzione dei lavori. L'importo della somma da assicurare è pari all'importo del contratto.

La polizza si estende anche alla copertura dei danni causati da collaboratori, dipendenti e praticanti.

Nel caso in cui l'Aggiudicatario sia coperto da polizza professionale generale per l'intera attività, detta polizza deve essere integrata attraverso idonea dichiarazione della compagnia di assicurazione che garantisca le condizioni di cui sopra. L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio o di commissione, non comporta l'inefficacia della garanzia nei confronti della Stazione Appaltante.

In caso di raggruppamenti temporanei, la copertura minima richiesta dovrà essere garantita dal raggruppamento nel suo complesso secondo una delle opzioni di seguito indicate:

- A. la somma dei massimali delle polizze intestate ai principali operatori del raggruppamento dovrà corrispondere al doppio dell'importo del contratto d'appalto e, in ogni caso, ciascun componente il raggruppamento dovrà possedere un massimale in misura proporzionalmente corrispondente all'importo dei servizi che esegue;
- B. un'unica polizza intestata al raggruppamento temporaneo per il massimale indicato, con copertura espressamente estesa a tutti gli operatori del raggruppamento.

ARTICOLO 21 SOPRALLUOGO

Il sopralluogo nelle aree di esecuzione dei lavori è facoltativo. La mancata effettuazione del sopralluogo non è causa di esclusione dalla procedura di gara.

Ai fini dell'offerta, però, l'OE che optasse per non effettuare il sopralluogo accetterà implicitamente che la propria offerta è da intendersi remunerativa e pertanto il medesimo non potrà poi richiedere varianti e/o modifiche in corso d'opera in ragione di imprevisti direttamente riconducibili alla natura dei luoghi ove si svolge l'appalto, in relazione ai quali il concorrente medesimo né avrà implicitamente accettato il rischio scegliendo di non espletare il sopralluogo laddove la stazione appaltante si è dichiarata disponibile.

Il sopralluogo è ammesso, e dovrà essere svolto tassativamente dalle 9 alle 13 dal lunedì al venerdì, in modo da potere consentire al personale incaricato di organizzarne lo svolgimento, dalla data di pubblicazione del presente disciplinare e fino al 12/12/2024.

Ai fini della richiesta e organizzazione del sopralluogo ciascun operatore economico dovrà inviare una richiesta tramite e-mail all'indirizzo rizzo@adspmaresiciliaorientale.it, con almeno 48 ore di anticipo, tenendo conto che i sopralluoghi potranno svolgersi entro il termine perentorio delle ore 12:00 del giorno 12/12/2024, indicando nome e cognome, con i relativi dati anagrafici, delle persone incaricate di effettuarlo.

Il sopralluogo potrà essere effettuato da un rappresentante legale del concorrente, da un direttore tecnico del concorrente, come risultanti dal certificato di iscrizione alla CCIAA; può essere fatto anche da soggetto diverso solo se munito di procura notarile o altro atto di delega scritto purché dipendente dell'operatore economico concorrente.

In caso di consorzio di cooperative, consorzio di imprese artigiane o consorzio stabile, il sopralluogo deve essere effettuato a cura del consorzio oppure dall'operatore economico consorziato indicato come esecutore dei lavori.

In caso di A.T.I. il sopralluogo deve essere effettuato da tutti i componenti dell'Associazione.

Laddove l'ATI fosse già formalmente costituita, il sopralluogo potrà essere espletato soltanto da uno dei componenti della medesima, appositamente delegato dagli altri componenti. L'atto di delega dovrà recare gli estremi dell'atto di costituzione (data, nr. di Rep. e Raccolta dell'atto notarile di costituzione).

Il sopralluogo può essere effettuato dal rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico in possesso del documento di identità, o da soggetto diverso rappresentante dell'operatore economico purché in possesso di apposita delega, del proprio documento di identità e di copia di quello del delegante.

Il soggetto delegato ad effettuare il sopralluogo non può ricevere l'incarico da più concorrenti. In tal caso la stazione appaltante non rilascia la relativa attestazione ad alcuno dei soggetti deleganti.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti, GEIE, aggregazione di retisti, il sopralluogo può essere effettuato da un rappresentante degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati, purché munito della delega del mandatario/capofila.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, aggregazione di retisti non ancora costituiti, il sopralluogo è effettuato da un rappresentante di uno degli operatori economici che costituiranno il raggruppamento o l'aggregazione in rete o il consorzio, purché munito della delega di almeno uno di detti operatori.

In caso di consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b) e d) del Codice il sopralluogo deve essere effettuato da soggetto munito di delega conferita dal consorzio oppure dall'operatore economico consorziato indicato come esecutore.

AVVERTENZA: secondo i dettami della giurisprudenza corrente, non è possibile escludere un concorrente dalla procedura di gara per non avere eseguito il sopralluogo. Pertanto, qualora il concorrente alla presente procedura di gara optasse per formulare la propria offerta senza richiedere ed effettuare il sopralluogo, il medesimo ne avrà ulteriormente valutato e ponderato la remuneratività e non potrà richiedere variazioni contrattuali di nessun genere derivanti dalla sconoscenza dei luoghi e delle dinamiche di svolgimento delle attività ivi condotte.

ARTICOLO 22

PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC E IMPOSTA DI BOLLO

I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 610 del 19 dicembre 2023 "Attuazione dell'articolo 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l'anno 2024" pubblicata al seguente link <https://www.anticorruzione.it/-/del.n.610-19.122023>

La ricevuta del pagamento del contributo ANAC deve essere allegata ai documenti di partecipazione alla gara. In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento, la stazione appaltante esclude il concorrente dalla procedura di gara, ai sensi dell'art. 1, comma 67 della L. 266/2005.

La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/1972 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo. Il pagamento della suddetta

imposta del valore di € 16,00 viene effettuato tramite F24, bollo virtuale previa autorizzazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate o tramite il servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate o per gli operatori economici esteri tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il codice Iban IT07Y0100003245348008120501 e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento.

A comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico ovvero del bonifico bancario.

In alternativa il concorrente può acquistare la marca da bollo da euro 16,00 ed inserire il suo numero seriale all'interno della dichiarazione contenuta nell'istanza telematica e allegare obbligatoriamente copia del contrassegno in formato.pdf. Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.

N.B. La stazione appaltante considera le esenzioni dal pagamento dell'imposta di bollo di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72, allegato B e al Decreto legislativo n. 117/17, articolo 82.

ARTICOLO 23

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente in formato elettronico, attraverso la piattaforma Maggioli all'indirizzo internet <http://adspauctgare.maggiolicloud.it/PortaleAppalti>

Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare. L'offerta e la documentazione deve essere sottoscritta con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

La documentazione presentata in copia è accompagnata da dichiarazione di conformità all'originale ai sensi del decreto legislativo n. 82/05.

L'offerta deve pervenire entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 20/12/2024 a pena di irricevibilità. La Piattaforma non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta.

Della data e dell'ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla Piattaforma.

Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della Piattaforma si applica quanto previsto al paragrafo 1.1.

L'operatore economico registrato al portale Maggioli accede all'interfaccia "Piattaforma" della presente procedura e quindi all'apposito percorso guidato "Invia offerta", che consente di predisporre:

- una "busta telematica" contenente la documentazione amministrativa;
- una "busta telematica" contenente l'offerta tecnica;
- una "busta telematica" contenente l'offerta economica.

I documenti contenuti nelle citate buste dovranno essere inviati in formato .pdf (PDF/A), denominato <Denominazione Concorrente _ Indice Busta (A, B o C) ed essere sottoscritti con firma digitale.

Si precisa che l'offerta viene inviata alla stazione appaltante solo dopo il completamento di tutti gli step previsti dalla Piattaforma, componenti il percorso guidato "Invia offerta". Pertanto, al fine di limitare il rischio di non inviare correttamente la propria offerta, si raccomanda all'operatore economico di:

- accedere tempestivamente al percorso guidato "Invia offerta" in Maggioli per verificare i contenuti richiesti dalla stazione appaltante e le modalità di inserimento delle informazioni. Si segnala che la funzionalità "Salva" consente di interrompere il percorso "Invia offerta" per completarlo in un momento successivo;
- compilare tutte le informazioni richieste e procedere alla sottomissione dell'offerta con congruo anticipo rispetto al termine ultimo per la presentazione delle offerte. Si raccomanda di verificare attentamente in particolare lo step denominato "Riepilogo" del percorso "Invia offerta", al fine di verificare che tutti i contenuti della propria offerta corrispondano a quanto richiesto dalla stazione appaltante, anche dal punto di vista del formato e delle modalità di sottoscrizione.

N.B. come precisato nel documento allegato "Modalità tecniche per l'utilizzo della piattaforma Maggioli (cui si rimanda), in caso sia necessario allegare più di un file in uno dei campi predisposti nel percorso guidato "Invia offerta", questi devono essere inclusi in un'unica cartella compressa in formato .zip (o equivalente).

Non verranno considerate valide dal sistema le offerte plurime, condizionate o alternative. Verranno escluse le offerte pervenute a sistema oltre il termine ultimo di presentazione. Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione, l'offerta tecnica e l'offerta economica devono essere firmate digitalmente dal professionista, rappresentante legale del concorrente o da un procuratore.

Tutte le dichiarazioni devono essere sottoscritte digitalmente secondo le indicazioni riportate al paragrafo 7.1 FIRMA DIGITALE del documento “Modalità tecniche per l’utilizzo della piattaforma Maggioli”, allegato come parte integrante della documentazione di gara.

La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del D.P.R. 445/2000. Ove non diversamente specificato è ammessa la copia semplice.

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza;

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella busta A, si applica l’art. 101 del Codice.

Le offerte tardive saranno escluse in quanto irregolari ai sensi dell’art. 70, comma 4, lett. b) del Codice.

L’offerta vincolerà il concorrente per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell’offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, di confermare la validità dell’offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

24.1 Regole per la presentazione dell’offerta

Fermo restando le indicazioni tecniche riportate all’articolo 1 del presente disciplinare di seguito sono indicate le modalità di caricamento dell’offerta nella Piattaforma. La gara in oggetto verrà espletata in modalità telematica, attraverso la piattaforma di e-procurement che prevede il caricamento delle seguenti buste digitali/plichi telematici:

A – Documentazione amministrativa;

B – Offerta tecnica;

C – Offerta economica.

L’operatore economico ha facoltà di inserire nella Piattaforma offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l’offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. La stazione appaltante considera esclusivamente l’ultima offerta presentata.

Si precisa inoltre che:

- l'offerta è vincolante per il concorrente;
- con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

Al momento della ricezione delle offerte, ciascun concorrente riceve notifica del corretto recepimento della documentazione inviata.

La Piattaforma consente al concorrente di visualizzare l'avvenuta trasmissione della domanda.

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese/Consorzi, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell'offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati.

Le dichiarazioni sono redatte sui modelli predisposti e messi a disposizione nella Piattaforma

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione della documentazione amministrativa, si applica l'articolo 101 del Codice.

L'offerta vincola il concorrente per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante entro il termine fissato da quest'ultima è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

ARTICOLO 24 SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità non essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti al contenuto sostanziale dell'offerta economica e dell'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del Codice.

L'irregolarità non essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;

- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con elementi di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (per esempio garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione alla gara (per esempio mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con elementi di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, del DGUE, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva sono sanabili.

Ai fini del soccorso istruttorio la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitate alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 101 del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

ARTICOLO 25

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA – BUSTA “A”
In via preliminare si raccomanda di non anticipare tra i documenti contenuti nella Busta A, ancorché in modalità indiretta, elementi che costituiscono materia di valutazione dell'offerta tecnica, a pena di inammissibilità del documento. Qualora il documento dichiarato inammissibile risultasse richiesto a pena di esclusione, il concorrente verrà escluso dalla competizione.

L'operatore economico inserisce all'interno della Piattaforma nella busta A Documentazione Amministrativa la seguente documentazione:

1. domanda di partecipazione ed eventuale procura, mediante utilizzo del Modello Unico;
 2. DGUE;
 3. garanzia provvisoria;
 4. copia informatica della ricevuta di avvenuto pagamento del contributo all'ANAC;
 5. documentazione in caso di avvalimento e/o subappalto;
 6. eventuale documento sintetico recante gli estremi dell'atto costitutivo e statuto di consorzio e/o raggruppamento (non allegare l'atto costitutivo integrale);
 7. documentazione comprovante la regolarità in merito all'imposta di bollo;
 8. Allegato 2.
- 1. ► ISTANZA DI PARTECIPAZIONE**, resa sul “Modello Unico Allegato 1”, o esattamente conforme ad esso, e sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante del concorrente e corredata dalla documentazione indicata ai successivi punti.

Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, la domanda deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;

- 2. ► DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA**, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm. ii. sul “Modello Unico Allegato 1”, o esattamente conforme ad esso, e sottoscritta con firma digitale (per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza), con la quale il concorrente, dichiara:
- A.** L'insussistenza di cause di esclusione automatica di cui all'Art. 94 del D.Lgs 36/2023, come espressamente dettagliate nel “Modello Unico Allegato 1” alla sezione SUB. A) _CAUSE DI ESCLUSIONE AUTOMATICA ART. 94 DEL DLGS 36/2023;
 - B.** L'insussistenza di cause di esclusione non automatica di cui all'Art. 95 del D.Lgs 36/2023, come espressamente dettagliate nel “Modello Unico Allegato 1” alla sezione SUB. B) _CAUSE DI ESCLUSIONE NON AUTOMATICA ART. 95 DEL DLGS 36/2023;
 - C.** di non versare in condizioni pregiudizievoli alla partecipazione delle procedure di affidamento per la stipula di contratti pubblici, come espressamente dettagliate nel “Modello Unico Allegato 1” alla sezione SUB. C) _ULTERIORI DICHIARAZIONI;
 - D.** di accettare espressamente e senza riserva alcuna le condizioni previste dagli articoli del Patto di integrità come espressamente dettagliate nel “Modello Unico Allegato 1” alla sezione SUB. D) _PATTO DI INTEGRITA';

- E.** di non trovarsi nella condizione prevista dall'art. 53 comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001 (pantouflage o revolving door) come espressamente dettagliate nel “Modello Unico Allegato 1” alla sezione SUB. E) _DICHIARAZIONE ANTI-PANTOUFLAGE;
- F.** l'insussistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interessi SUB. F) _DICHIARAZIONE ASSENZA CONFLITTO DI INTERESSI;
- G.** in ottemperanza alle disposizioni di cui al Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231 ed alle successive disposizioni attuative emesse dalla Banca d'Italia in data 23 dicembre 2009 (Norme di prevenzione dell'antiriciclaggio), la propria condizione con riferimento al titolare effettivo, come espressamente dettagliato nel “Modello Unico Allegato 1” SUB. G) _DICHIARAZIONE ANTIRICICLAGGIO – TITOLARE EFFETTIVO;
- H.** di ottemperare alle disposizioni di cui alla L. 136/2010 e s.m.i. “Piano Straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia come espressamente dettagliato nel “Modello Unico Allegato 1” SUB. H) _DICHIARAZIONE ANTIRICICLAGGIO – TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI;
- I.** per le finalità di cui 85 comma 3 del D.Lgs 36/2023, le generalità inerenti ai propri familiari conviventi, come espressamente dettagliato nel “Modello Unico Allegato 1” alla sezione SUB. I) _DICHIARAZIONE ART. 85 COMMA 3 D.LGS 159/2011;
- J.** di essere in possesso dei requisiti speciali richiesti ai fini della partecipazione alla presente procedura, come espressamente dettagliato nel “Modello Unico Allegato 1” le di partecipazione SUB. J) _REQUISITI DI ORDINE SPECIALE;
- K.** di voler affidare in subappalto, l'esecuzione di parte delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto, come espressamente dettagliato ai sensi dell'art. 119 comma 4 lett. a), b) e c) del Dlgs. 36/2023 nel “Modello Unico Allegato 1” SUB. K) _SUBAPPALTO;
- L.** di accettare le condizioni generali di partecipazione alla procedura d'appalto, come espressamente dettagliate nel “Modello Unico Allegato 1” alla sezione SUB. L) _DICHIARAZIONI FINALI
- M.** ALLEGA la documentazione espressamente indicata nel “Modello Unico Allegato 1” alla sezione SUB. M) _ALLEGATI

3. ► DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione delle parti di lavori, ovvero della percentuale in caso di lavori indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- scheda sintetica che riepiloghi esclusivamente gli elementi essenziali dell'atto costitutivo (numero atto notarile di raccolta, nr. repertorio e data, indicazione del notaio) e dello statuto (data) del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila. **NON È AMMESSO PRODURRE COPIA INTEGRALE DELL'ATTO COSTITUTIVO E/O DELLO STATUTO;**
- dichiarazione sottoscritta delle parti di lavori, ovvero la percentuale in caso di lavori indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione resa da ciascun concorrente, attestante:
 - a. a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'articolo 65 comma 2 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - c. le parti di lavori, ovvero la percentuale in caso di lavori indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete.
- dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti di lavori, ovvero la percentuale in caso di lavori indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;
- dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti di lavori, ovvero la percentuale in caso di lavori indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo

- **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:**
 - copia del contratto di rete
 - copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria
 - dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti di lavori, ovvero la percentuale in caso di lavori indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati
- **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:**
 - copia del contratto di rete
 - dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:
 - a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - c. dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti di lavori, ovvero la percentuale in caso di lavori indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati.

Alle aggregazioni di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo sia un consorzio stabile o una sub-associazione, nelle forme di un raggruppamento costituito oppure di un'aggregazione di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

AVVERTENZA: non devono essere prodotti gli atti costitutivi ma soltanto una scheda di riepilogo sintetico dell'atto di costituzione ed ogni eventuale variazione intervenuta negli anni fino alla data di presentazione dell'offerta.

4. ► CASO DI AVVALIMENTO

In caso di avvalimento, ai sensi dell'art. 104 del Codice, il concorrente deve allegare alla domanda:

- a.** dichiarazione sostitutiva con cui il concorrente indica specificatamente i requisiti di partecipazione di capacità economica e finanziaria, tecnica e professionale per i quali intende ricorrere all'avvalimento ed indica l'impresa ausiliaria;
- b.** dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa ausiliaria, con la quale si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- c.** dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa ausiliaria attestante il possesso dei requisiti generali di cui agli artt. 94 e 95 del Codice;

d. dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa ausiliaria attestante il possesso dei requisiti di cui all'art. 100 oggetto dell'avvalimento;

e. originale o copia autentica del contratto, in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente. Il contratto di avvalimento specifica se il concorrente intende avvalersi delle risorse altrui per acquisire un requisito di partecipazione o per migliorare la propria offerta.

Ai sensi dell'art. 104, comma 7, del Codice, l'operatore economico e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Nei soli casi in cui l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta, non è consentito che partecipino alla medesima gara l'impresa ausiliaria e quella che si avvale delle risorse da essa messe a disposizione.

ARTICOLO 26

OFFERTA TECNICA – BUSTA “B”

L'operatore economico inserisce la documentazione relativa all'offerta tecnica all'interno della Piattaforma nella Busta telematica “B OFFERTA TECNICA”.

La busta telematica “B – OFFERTA TECNICA” contiene, a pena di esclusione, i documenti di seguito indicati:

CRITERIO A – ORGANIZZAZIONE E GESTIONE CANTIERI - (max 20 punti)

CRITERIO A.1 – MODALITA' ORGANIZZATIVE GENERALI DEL PERSONALE E DELLE ATTREZZATURE - (max 5 punti)

La proposta dovrà esplicitare l'organizzazione operativa dei cantieri. Il concorrente dovrà produrre una relazione che illustri le modalità di organizzazione ed apprestamento del cantiere e/o dei cantieri, lungo tutto lo sviluppo delle varie fasi operative dell'esecuzione delle opere previste. Saranno valutate positivamente proposte di miglioramento dell'organizzazione generale di cantiere, nel rispetto dei limiti imposti ed autorizzativi dagli elaborati progettuali, in particolare in relazione agli aspetti riguardanti sia il personale coinvolto che il concorrente intende impiegare, sia le attrezzature che il concorrente intende impiegare, in termini di attinenza, capacità di operare contemporaneamente in diverse aree di intervento, coerenza ed esperienza pregressa connessa alle specificità delle diverse attività oggetto della presente procedura di gara d'appalto. Saranno valutate positivamente le proposte progettuali che, in coerenza con il progetto posto a base di gara, propongano soluzioni migliorative relative:

- agli accessi al cantiere e/o ai cantieri;
- alla viabilità interna degli stessi;
- alle aree dedicate allo stoccaggio e movimentazione dei materiali;
- alle eventuali proposte tese a modificare/integrare il tradizionale sistema di cantierizzazione;

Le proposte saranno valutate con particolare riferimento:

- alla migliore organizzazione operativa del cantiere, intesa come possibilità di desumere la capacità di ottimizzare il lavoro, specie relativamente a profili di efficientamento e sicurezza, che il concorrente può conseguire tramite la gestione degli spazi;

- all'ottimizzazione dell'organizzazione degli impianti/attrezzature di cantiere, nell'ottica di efficientare lo sviluppo delle fasi lavorative, anche secondo logiche simultanee.

Il concorrente dovrà corredare la proposta con grafici e schemi atti a meglio definire e contestualizzare la proposta presentata.

CRITERIO A.2 – GESTIONE DELLE INTERFERENZE - (max 10 punti)

La proposta dovrà esplicitare le attività e le soluzioni atte a mitigare la maggior parte delle possibili interferenze verificabili nell'ambito dei cantieri in essere per e specifiche attività della presente procedura sia in relazione alle interferenze con soggetti terzi quali i fruitori delle aree portuali (operatori portuali, concessionari, stakeholders vari) sia sotto il profilo della garanzia di continuità operativa delle ordinarie attività portuali in relazione a rinvenimenti di sottoservizi o altro genere di rinvenimenti. Saranno valutate positivamente la migliore organizzazione tesa a ridurre le interferenze attraverso proposte afferenti:

- le modalità di approvvigionamento;
- lo stoccaggio dei materiali;
- il trasporto a scarica o a smaltimento;
- il transito nei luoghi di lavoro;
- la viabilità esterna da e per le aree di cantiere;
- le lavorazioni su unità esistenti;

il tutto nel pieno rispetto delle soluzioni progettuali individuate negli elaborati progettuali posti a base di gara. L'operatore dovrà illustrare, anche mediante elaborati grafico-descrittivi, i processi e le azioni che intende adottare per minimizzare i disagi e l'impatto del cantiere e/o dei cantieri sulle aree circostanti riducendo gli impatti sulla viabilità e sul traffico veicolare, gli eventuali disagi a carico dell'utenza portuale, nonché le occupazioni di suolo, in considerazione della specifica tipologia di cantiere prevista di volta in volta. Sarà, inoltre, valutata positivamente ogni proposta riguardante azioni e attività finalizzate alla più efficace risoluzione delle interferenze delle opere in progetto con il sistema complesso di sottoservizi che caratterizza le aree portuali, con particolare attenzione alla garanzia di continuità di erogazione alle varie utenze portuali.

CRITERIO A.3 – IMPIEGO DI METODI E STRUMENTI INFORMATIZZATI PER IL CONTROLLO DELL'ESECUZIONE DELLE OPERE PREVISTE - (max 5 punti)

La proposta dovrà esplicitare le tecnologie e le strumentazioni impiegate per il controllo della fase di esecuzione delle opere previste. L'operatore economico dovrà illustrare l'eventuale adozione di un sistema di gestione dell'appalto condotto con i più avanzati sistemi informatizzati di controllo e gestione, quali, in via esemplificativa e non esaustiva, quelli di modellazione per l'edilizia e le infrastrutture (BIM) o altri, descrivendo:

- procedure, metodi e strumenti finalizzati alla programmazione, controllo e rendicontazione dei lavori, che consentano alla Stazione appaltante di monitorare, in tempo reale, l'avanzamento del cronoprogramma e dei costi dell'opera;
- procedure e strumenti volti ad aumentare il presidio di controllo sulla salute e sicurezza del personale coinvolto nell'esecuzione, anche con strumenti innovativi di realtà aumentata e/o di interconnessione tra le entità presenti in cantiere;
- le modalità di restituzione grafica delle opere come sono state effettivamente realizzate (c.d. as-built) utilizzando formati standard connotati da requisiti di portabilità e interoperabilità.

Si evidenzia che, ai fini dell'attribuzione del punteggio, sarà considerata migliore la proposta che preveda la più efficace gestione e documentazione delle fasi esecutive del cantiere, anche in ottica di ottimizzazione della gestione delle realizzande infrastrutture in fase di esercizio.

Nell'ambito del presente criterio A dovrà redigersi una relazione articolata su TRE capitoli aventi ognuno il titolo del relativo sub criterio oggetto di presentazione. Ogni capitolo dovrà essere composto da massimo di TRE fogli A4 (solo fronte numerati), con interlinea singola, carattere di dimensione non inferiore a 11 pt. (sono esclusi dal conteggio delle pagine allegati, elaborati grafici, brochure illustrative, schede e specifiche tecniche dei materiali, diagrammi, etc.). Ulteriori fogli rispetto a quanto indicato non saranno oggetto di valutazione. In ogni caso eventuali difformità dagli standard in precedenza indicati nella redazione e presentazione delle relazioni determineranno una riduzione del 5% sul punteggio assegnato dalla Commissione di Valutazione. Si precisa inoltre che non saranno valutate proposte migliorative riportate solo sugli allegati e non descritte nei sub capitoli della relazione.

AVVERTENZE: Questa Stazione Appaltante non esiterà alcun chiarimento che inerisce alla composizione delle relazioni richieste (numero facciate, interlinea, documenti esclusi dal conteggio) tenuto conto di quanto appena esplicitamente e chiaramente prescritto in merito.

CRITERIO B - GESTIONE ECOSOSTENIBILE DELLE FASI DI ESECUZIONE DEI LAVORI (max 35 punti)

CRITERIO B.1 – MODALITA' DI GESTIONE DEI RIFIUTI (SMALTIMENTO, RECUPERO, RIUSO, RICICLO, ETC.) - (max 15 punti)

La proposta dovrà riguardare il miglioramento qualitativo degli aspetti riguardanti la gestione dei rifiuti prodotti nell'ambito dei vari cantieri allestiti per le opere in gara allo scopo di ridurre l'impatto sulle risorse naturali con riguardo a tutte le fasi di realizzazione delle opere (demolizione e realizzazione opere come pure la produzione dei rifiuti derivanti dalle forniture e dalla attività proprie del cantiere). La proposta dovrà illustrare tecnologie e attività poste in essere dal concorrente che evidenzino concreti vantaggi sul piano della mitigazione degli impatti ambientali derivanti il trattamento, recupero e/o smaltimento dei rifiuti prodotti per

l'esecuzione delle opere. Saranno valutate positivamente le proposte progettuali che, in coerenza con i progetti posti a base di gara, in particolare con il Piano di Gestione delle Materie, prevedano metodologie operative finalizzate alla tracciabilità, al riutilizzo, alla raccolta o al conferimento differenziato in discarica autorizzata ovvero in impianti di recupero, dei materiali rinvenuti di qualsiasi natura essi siano, nel rispetto delle normative vigenti in materia di smaltimento dei rifiuti solidi urbani o tossico-nocivi. Ai fini di tale valutazione, l'Offerente potrà proporre:

- tecnologie e soluzioni finalizzate al riutilizzo, recupero o riciclaggio sulla base di sistemi di selezione che si intendono attuare durante il processo realizzativo;
- apprestamenti e misure di confinamento da predisporre in cantiere per implementare la raccolta differenziata nel cantiere;
- tecnologie di demolizione selettiva e riciclaggio dei rifiuti da costruzione e demolizione;
- gestione dei materiali derivanti dagli scarti degli imballaggi;

Ai fini dell'attribuzione del punteggio l'offerente dovrà dimostrare la rispondenza ai criteri suindicati evidenziando le misure adottate per la riduzione dell'impatto sul microclima e dell'inquinamento atmosferici. Le proposte dovranno essere supportate da risultati oggettivi quantificati numericamente e riguardanti l'effettiva migioria e non dovranno modificare la natura dell'opera progettata. I vantaggi ambientali derivanti dalle proposte formulate dovranno essere calcolati scientificamente, pena nullità della valutazione, con metodologie di calcolo attendibili e riconosciute a livello europeo con risultati quantificati numericamente al fine di fornire concreto riscontro sugli effettivi benefici ambientali discendenti dall'impostazione proposta. Ai fini dell'attribuzione del punteggio la Commissione terrà conto della metodologia di calcolo adottata in termini di fondatezza scientifica e affidabilità del risultato, con particolare riferimento agli standard normativi assunti come riferimenti di base nel calcolo proposto. Non saranno accettate stime prive di fondamento analitico o palesemente incongruenti rispetto ai risultati proposti. Sarà attribuito punteggio nullo in caso di mancata restituzione dei risultati, ovvero alla proposta carente di uno specifico allegato di calcolo dimostrativo dei risultati ottenuti. Saranno altresì valutate positivamente la chiarezza espositiva e l'immediata valutazione della fattibilità delle proposte formulate ed il riconoscimento dei vantaggi da queste producibili.

CRITERIO B.2 – MITIGAZIONE DELL'IMPATTO AMBIENTALE DURANTE L'ESECUZIONE DELLE OPERE - (max 20 punti)

La proposta afferisce le tecnologie e le attività poste in essere con il fine di mitigare l'impatto ambientale durante l'esecuzione delle opere. Ai fini della dimostrazione dell'effettiva diminuzione dell'impatto ambientale derivante dalle proposte presentate nell'ambito del presente criterio di valutazione, il concorrente dovrà dettagliare, pena nullità di valutazione, le scelte adottate ai fini della riduzione delle emissioni inquinanti. Con riferimento alla presenza di potenziali ricettori limitrofi alle aree di intervento, il concorrente dovrà opportunamente descrivere le eventuali metodologie operative finalizzate alla riduzione dell'impatto ambientale delle diverse attività, con particolare riferimento alla riduzione di emissioni acustiche, alla

riduzione delle polveri, al contenimento delle emissioni GHG (emissioni gas serra), minimizzando i livelli di disturbo delle attività antropiche, in termini di:

- utilizzo di mezzi d'opera a basse emissioni acustiche;
- utilizzo di attrezzature e mezzi con ridotto rilascio di emissioni in atmosfera, nel rispetto delle normative europee relative ai mezzi NRMM (Non-Road Mobile Machinery);
- utilizzo di almeno il 75% di automezzi ecologici, con standard di emissione non inferiori ad "EURO6" e/o alimentazioni ecologiche (veicoli elettrici, ibridi, GPL, metano);
- misure per l'abbattimento del rumore e delle vibrazioni, dovute alle attività lavorative;
- misure atte a garantire il risparmio idrico e la gestione delle acque reflue nel cantiere e l'uso delle acque piovane e quelle di lavorazione degli inerti, prevedendo opportune reti di drenaggio e scarico delle acque;
- misure per l'abbattimento delle polveri e fumi (es. attraverso periodici interventi di irrorazione delle aree di lavorazione con l'acqua o altre tecniche di contenimento del fenomeno del sollevamento della polvere);
- misure idonee per ridurre l'impatto visivo del cantiere, anche attraverso schermature e sistemazione a verde, soprattutto in presenza di infrastrutture contigue.

Si evidenzia che, ai fini dell'attribuzione del punteggio, sarà considerata migliore la proposta che descriva al meglio le azioni che saranno attuate per il conseguimento degli obiettivi di contenimento dell'impatto ambientale del cantiere. In apposito allegato andrà indicato l'elenco degli automezzi, con l'indicazione dello standard di emissione e del tipo di alimentazione.

Ai fini dell'attribuzione del punteggio l'offerente dovrà dimostrare la rispondenza ai criteri suindicati evidenziando le misure adottate per la riduzione dell'impatto sul microclima e dell'inquinamento atmosferici. Le proposte dovranno essere supportate da risultati oggettivi quantificati numericamente e riguardanti l'effettiva migioria e non dovranno modificare la natura dell'opera progettata. I vantaggi ambientali derivanti dalle proposte formulate dovranno essere calcolati scientificamente, pena nullità della valutazione, con metodologie di calcolo attendibili e riconosciute a livello europeo con risultati quantificati numericamente al fine di fornire concreto riscontro sugli effettivi benefici ambientali discendenti dall'impostazione proposta. Ai fini dell'attribuzione del punteggio la Commissione terrà conto della metodologia di calcolo adottata in termini di fondatezza scientifica e affidabilità del risultato, con particolare riferimento agli standard normativi assunti come riferimenti di base nel calcolo proposto. Non saranno accettate stime prive di fondamento analitico o palesemente incongruenti rispetto ai risultati proposti. Sarà attribuito punteggio nullo in caso di mancata restituzione dei risultati, ovvero alla proposta carente di uno specifico allegato di calcolo dimostrativo dei risultati ottenuti. Saranno altresì valutate positivamente la chiarezza espositiva e l'immediata valutazione della fattibilità delle proposte formulate ed il riconoscimento dei vantaggi da queste producibili.

Nell'ambito del presente criterio B dovrà redigersi una relazione articolata su DUE capitoli aventi ognuno il titolo del relativo sub criterio oggetto di presentazione. Ogni capitolo dovrà essere composto da massimo di TRE fogli A4 (solo fronte numerati), con interlinea singola, carattere di dimensione non inferiore a 11 pt. (sono esclusi dal conteggio delle pagine allegati, elaborati grafici, brochure illustrative, schede e specifiche tecniche dei materiali, diagrammi, etc.). Ulteriori fogli rispetto a quanto indicato non saranno oggetto di valutazione. In ogni caso eventuali difformità dagli standard in precedenza indicati nella redazione e presentazione delle relazioni determineranno una riduzione del 5% sul punteggio assegnato dalla Commissione di Valutazione. Si precisa inoltre che non saranno valutate proposte migliorative riportate solo sugli allegati e non descritte nei sub capitoli della relazione.

AVVERTENZE: Questa Stazione Appallante non esiterà alcun chiarimento che inerisce alla composizione delle relazioni richieste (numero facciate, interlinea, documenti esclusi dal conteggio) tenuto conto di quanto appena esplicitamente e chiaramente prescritto in merito.

CRITERIO C – GESTIONE ECOSOSTENIBILE DELLE OPERE NELLA FASE POST ESECUZIONE LAVORI- (max 25 punti)

CRITERIO C.1 – RIDUZIONE INTERVENTI MANUTENTIVI - (max 15 punti)

La proposta afferisce le tecnologie e le attività poste in essere con il fine di ridurre il numero di interventi manutentivi allungando l'intervallo temporale tra due interventi successivi unitamente a una riduzione dei costi dei medesimi interventi. Saranno valutate positivamente soluzioni tecniche che, nel rispetto delle normative di settore, delle calcolazioni, dei dimensionamenti e delle soluzioni progettuali individuate dai progetti in gara, consentano un contenimento degli oneri manutentivi e proposte che contemplino l'utilizzo di materiali con maggiori prestazioni e/o che migliorino il periodo e/o le forme di garanzia e assistenza tecnica e gestionale dei prodotti e delle opere nel rispetto, comunque, delle soluzioni progettuali individuate dal progetto esecutivo. L'Operatore Economico dovrà quindi proporre soluzioni tecniche, prodotti, tecnologie esecutive, materiali e componenti impiantistici in grado di assicurare migliori prestazioni e tese a migliorare le caratteristiche di durabilità delle componenti impiantistiche e strutturali delle opere eseguite, dei manufatti in c.a., delle apparecchiature idrauliche ed elettromeccaniche, degli impianti (elettrici, ecc.), delle opere stradali etc. in maniera ridurre gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria o individuare soluzioni manutentive che migliorino la durabilità delle opere da realizzare. Laddove, l'operatore economico proponga migliorie dei prodotti o dei materiali sarà suo onere dimostrare – producendo considerazioni tecniche, calcoli idraulici, strutturali, etc. - che la modifica non alteri le caratteristiche tipologiche o la funzionalità dell'opera. Sarà valutata la semplicità nelle attività di manutenzione unitamente all'aumento dell'intervallo temporale tra due cicli manutentivi, l'economicità dei processi medesimi il tutto in relazione alla maggior durabilità dei materiali impiegati, alla maggior efficienza delle realizzande infrastruttura tenendo in debita considerazione il ciclo di vita utile e l'efficienza della stessa. Ai fini della dimostrazione della riduzione dei cicli manutentivi inteso

come incremento dell'intervallo temporale tra due cicli consecutivi di manutenzioni, il concorrente dovrà presentare, pena valutazione nulla, le certificazioni rilasciate dal produttore o laboratorio/ente attestanti le prestazioni offerte nelle migliori.

CRITERIO C.2 – ECOSOSTENIBILITA' DELLE OPERE ESEGUITE EFFICIENTEMENTE E MIGLIORAMENTO DEI COSTI DI GESTIONE - (max 10 punti)

La proposta afferisce le tecnologie e le attività poste in essere con il fine di mitigare gli impatti ambientali derivanti dall'uso delle infrastrutture realizzate unitamente alla riduzione dei costi di gestione delle stesse. Saranno valutate positivamente le offerte che propongano tecnologie, tecniche costruttive e materiali che, in maniera chiara ed esaustiva e nel rispetto, comunque, delle soluzioni progettuali poste base di gara – realizzino una effettiva mitigazione degli impatti ambientali conseguenti la fase d'uso delle opere in termini di riduzione delle emissioni inquinanti. Saranno altresì oggetto di valutazione le proposte afferenti tecnologie e opere che portano a una concreta riduzione dei costi di gestione delle opere medesime. Saranno in particolare apprezzate proposte concernenti l'utilizzo di tecnologie e materiali innovativi tesi a migliorare l'efficienza, sia energetica sia di processo delle opere in esecuzione con particolare riferimento a:

- alle tecnologie impiantistiche proposte purchè nel rispetto delle previsioni progettuali;
- minimizzazione dell'impiego di risorse non rinnovabili e miglioramento del rendimento energetico;
- alla durabilità dei materiali e dei componenti proposti nel rispetto delle previsioni progettuali;
- alla sostenibilità dei materiali prodotti attraverso processi produttivi energeticamente efficienti e con ridotte emissioni inquinanti, caratterizzati dall' assenza di emissioni nocive negli ambienti dopo la messa in opera e dall' elevata riciclabilità al momento dello smaltimento.

Con particolare riferimento alle opere impiantistiche previste saranno valutate positivamente soluzioni che consentano un migliore controllo e gestione degli impianti anche da remoto, una migliore manutenzione dell'opera una volta realizzata e un'ottimizzazione dei consumi energetici, della produzione energetica (relativamente alla centrale di recupero energetico) e di eventuali reattivi, il tutto nel rispetto del progetto esecutivo posto a base di gara. Dovrà essere indicato, senza alcun riferimento a prezzi unitari o costi complessivi, l'impatto gestionale delle opere offerte in termini di consumi energetici. Tutti i dati dovranno essere supportati da riferimenti concreti che permettano di valutare l'effettiva riduzione dell'impatto ambientale previsto durante la fase d'uso. Ai fini dell'attribuzione del punteggio l'offerente dovrà dimostrare la rispondenza ai criteri suindicati evidenziando le misure adottate per la riduzione dell'impatto sul microclima e dell'inquinamento atmosferici. Le proposte dovranno essere supportate da risultati oggettivi quantificati numericamente e riguardanti l'effettiva miglioria e non dovranno modificare la natura dell'opera progettata. I vantaggi ambientali derivanti dalle proposte formulate dovranno essere calcolati scientificamente, pena nullità della valutazione, con metodologie di calcolo attendibili e riconosciute a livello europeo con risultati quantificati numericamente al fine di fornire concreto riscontro sugli effettivi benefici ambientali discendenti dall'impostazione proposta. Ai fini dell'attribuzione del punteggio la Commissione terrà conto della

metodologia di calcolo adottata in termini di fondatezza scientifica e affidabilità del risultato, con particolare riferimento agli standard normativi assunti come riferimenti di base nel calcolo proposto. Non saranno accettate stime prive di fondamento analitico o palesemente incongruenti rispetto ai risultati proposti. Sarà attribuito punteggio nullo in caso di mancata restituzione dei risultati, ovvero alla proposta carente di uno specifico allegato di calcolo dimostrativo dei risultati ottenuti. Saranno altresì valutate positivamente la chiarezza espositiva e l'immediata valutazione della fattibilità delle proposte formulate ed il riconoscimento dei vantaggi da queste producibili.

Nell'ambito del presente criterio C dovrà redigersi una relazione articolata su DUE capitoli aventi ognuno il titolo del relativo sub criterio oggetto di presentazione. Ogni capitolo dovrà essere composto da massimo di TRE fogli A4 (solo fronte numerati), con interlinea singola, carattere di dimensione non inferiore a 11 pt. (sono esclusi dal conteggio delle pagine allegati, elaborati grafici, brochure illustrative, schede e specifiche tecniche dei materiali, diagrammi, etc.). Ulteriori fogli rispetto a quanto indicato non saranno oggetto di valutazione. In ogni caso eventuali difformità dagli standard in precedenza indicati nella redazione e presentazione delle relazioni determineranno una riduzione del 5% sul punteggio assegnato dalla Commissione di Valutazione. Si precisa inoltre che non saranno valutate proposte migliorative riportate solo sugli allegati e non descritte nei sub capitoli della relazione.

AVVERTENZE: Questa Stazione Appallante non esiterà alcun chiarimento che inerisce alla composizione delle relazioni richieste (numero facciate, interlinea, documenti esclusi dal conteggio) tenuto conto di quanto appena esplicitamente e chiaramente prescritto in merito.

OFFERTA TECNICA (A+B+C)	80
--------------------------------	-----------

ARTICOLO 27 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 108 del Codice.

La valutazione dell'offerta sarà effettuata in base ai seguenti punteggi

	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica	80
Offerta economica	20
TOTALE	100

ARTICOLO 28 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

Il punteggio dell'Offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri e sub-criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.



CRITERIO A: ORGANIZZAZIONE E GESTIONE CANTIERI				20
CRITERIO	SUB CRITERIO	DECLARATORIA	SPECIFICA CRITERIO	PUNTEGGIO
A	A1	MODALITA'ORGANIZZATIVE GENERALI DEL PERSONALE E DELLE ATTREZZAURE	<p>La proposta dovrà esplicitare l'organizzazione operativa dei cantieri. Il concorrente dovrà produrre una relazione che illustri le modalità di organizzazione ed apprestamento del cantiere e/o dei cantieri, lungo tutto lo sviluppo delle varie fasi operative dell'esecuzione delle opere previste. Saranno valutate positivamente proposte di miglioramento dell'organizzazione generale di cantiere, nel rispetto dei limiti imposti ed autorizzativi dagli elaborati progettuali, in particolare in relazione agli aspetti riguardanti sia il personale coinvolto che il concorrente intende impiegare, sia le attrezzature che il concorrente intende impiegare, in termini di attinenza, capacità di operare contemporaneamente in diverse aree di intervento, coerenza ed esperienza pregressa connessa alle specificità delle diverse attività oggetto della presente procedura di gara d'appalto. Saranno valutate positivamente le proposte progettuali che, in coerenza con il progetto posto a base di gara, propongano soluzioni migliorative relative:</p> <ul style="list-style-type: none">• agli accessi al cantiere e/o ai cantieri;• alla viabilità interna degli stessi;• alle aree dedicate allo stoccaggio e movimentazione dei materiali;• alle eventuali proposte tese a modificare/integrare il tradizionale sistema di cantierizzazione; <p>Le proposte saranno valutate con particolare riferimento:</p> <ul style="list-style-type: none">• alla migliore organizzazione operativa del cantiere, intesa come possibilità di desumere la capacità di ottimizzare il lavoro, specie relativamente a profili di efficientamento e sicurezza, che il concorrente può conseguire tramite la gestione degli spazi;• all'ottimizzazione dell'organizzazione degli	5

			impianti/attrezzature di cantiere, nell'ottica di efficientare lo sviluppo delle fasi lavorative, anche secondo logiche simultanee.	
	A2	GESTIONE DELLE INTERFERENZE	<p>La proposta dovrà esplicitare le attività e le soluzioni atte a mitigare la maggior parte delle possibili interferenze verificabili nell'ambito dei cantieri in essere per e specifiche attività della presente procedura sia in relazione alle interferenze con soggetti terzi quali i fruitori delle aree portuali (operatori portuali, concessionari, stakeholders vari) sia sotto il profilo della garanzia di continuità operativa delle ordinarie attività portuali in relazione a rinvenimenti di sottoservizi o altro genere di rinvenimenti. Saranno valutate positivamente la migliore organizzazione tesa a ridurre le interferenze attraverso proposte afferenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • le modalità di approvvigionamento; • lo stoccaggio dei materiali; • il trasporto a scarica o a smaltimento; • il transito nei luoghi di lavoro; • la viabilità esterna da e per le aree di cantiere; • le lavorazioni su unità esistenti; <p>il tutto nel pieno rispetto delle soluzioni progettuali individuate negli elaborati progettuali posti a base di gara. L'operatore dovrà illustrare, anche mediante elaborati grafico-descrittivi, i processi e le azioni che intende adottare per minimizzare i disagi e l'impatto del cantiere e/o dei cantieri sulle aree circostanti riducendo gli impatti sulla viabilità e sul traffico veicolare, gli eventuali disagi a carico dell'utenza portuale, nonché le occupazioni di suolo, in considerazione della specifica tipologia di cantiere prevista di volta in volta. Sarà, inoltre, valutata positivamente ogni proposta riguardante azioni e attività finalizzate alla più efficace risoluzione delle interferenze delle opere in progetto</p>	10

			con il sistema complesso di sottoservizi che caratterizza le aree portuali, con particolare attenzione alla garanzia di continuità di erogazione alle varie utenze portuali.	
	A3	<p style="text-align: center;">IMPIEGO DI METODI E STRUMENTI INFORMATIZZATI PER IL CONTROLLO DELL'ESECUZIONE E DELLE OPERE PREVISTE</p>	<p>La proposta dovrà esplicitare le tecnologie e le strumentazioni impiegate per il controllo della fase di esecuzione delle opere previste. L'operatore economico dovrà illustrare l'eventuale adozione di un sistema di gestione dell'appalto condotto con i più avanzati sistemi informatizzati di controllo e gestione, quali, in via esemplificativa e non esaustiva, quelli di modellazione per l'edilizia e le infrastrutture (BIM) o altri, descrivendo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • procedure, metodi e strumenti finalizzati alla programmazione, controllo e rendicontazione dei lavori, che consentano alla Stazione appaltante di monitorare, in tempo reale, l'avanzamento del cronoprogramma e dei costi dell'opera; • procedure e strumenti volti ad aumentare il presidio di controllo sulla salute e sicurezza del personale coinvolto nell'esecuzione, anche con strumenti innovativi di realtà aumentata e/o di interconnessione tra le entità presenti in cantiere; • le modalità di restituzione grafica delle opere come sono state effettivamente realizzate (c.d. as-built) utilizzando formati standard connotati da requisiti di portabilità e interoperabilità. Si evidenzia che, ai fini dell'attribuzione del punteggio, sarà considerata migliore la proposta che preveda la più efficace gestione e documentazione delle fasi esecutive del cantiere, anche in ottica di ottimizzazione della gestione delle realizzande infrastrutture in fase di esercizio. 	5

CRITERIO B				35
CRITERIO	SUB CRITERIO	DECLARATORIA	SPECIFICA CRITERIO	PUNTEGGIO
	B1	MODALITA' DI GESTIONE DEI RIFIUTI (SMALTIMENTO, RECUPERO, RIUSO, RICICLO ETC.)	<p>La proposta dovrà riguardare il miglioramento qualitativo degli aspetti riguardanti la gestione dei rifiuti prodotti nell'ambito dei vari cantieri allestiti per le opere in gara allo scopo di ridurre l'impatto sulle risorse naturali con riguardo a tutte le fasi di realizzazione delle opere (demolizione e realizzazione opere come pure la produzione dei rifiuti derivanti dalle forniture e dalla attività proprie del cantiere). La proposta dovrà illustrare tecnologie e attività poste in essere dal concorrente che evidenzino concreti vantaggi sul piano della mitigazione degli impatti ambientali derivanti il trattamento, recupero e/o smaltimento dei rifiuti prodotti per l'esecuzione delle opere. Saranno valutate positivamente le proposte progettuali che, in coerenza con i progetto posti a base di gara, in particolare con il Piano di Gestione delle Materie, prevedano metodologie operative finalizzate alla tracciabilità, al riutilizzo, alla raccolta o al conferimento differenziato in discarica autorizzata ovvero in impianti di recupero, dei materiali rinvenuti di qualsiasi natura essi siano, nel rispetto delle normative vigenti in materia di smaltimento dei rifiuti solidi urbani o tossico-nocivi. Ai fini di tale valutazione, l'Offerente potrà proporre:</p> <ul style="list-style-type: none"> • tecnologie e soluzioni finalizzate al riutilizzo, recupero o riciclaggio sulla base di sistemi di selezione che si intendono attuare durante il processo realizzativo; 	15



			<ul style="list-style-type: none">• apprestamenti e misure di confinamento da predisporre in cantiere per implementare la raccolta differenziata nel cantiere;• tecnologie di demolizione selettiva e riciclaggio dei rifiuti da costruzione e demolizione;• gestione dei materiali derivanti dagli scarti degli imballaggi; <p>Ai fini dell'attribuzione del punteggio l'offerente dovrà dimostrare la rispondenza ai criteri suindicati evidenziando le misure adottate per la riduzione dell'impatto sul microclima e dell'inquinamento atmosferici. Le proposte dovranno essere supportate da risultati oggettivi quantificati numericamente e riguardanti l'effettiva migioria e non dovranno modificare la natura dell'opera progettata. I vantaggi ambientali derivanti dalle proposte formulate dovranno essere calcolati scientificamente, pena nullità della valutazione, con metodologie di calcolo attendibili e riconosciute a livello europeo con risultati quantificati numericamente al fine di fornire concreto riscontro sugli effettivi benefici ambientali discendenti dall'impostazione proposta. Ai fini dell'attribuzione del punteggio la Commissione terrà conto della metodologia di calcolo adottata in termini di fondatezza scientifica e affidabilità del risultato, con particolare riferimento agli standard normativi assunti come riferimenti di base nel calcolo proposto. Non saranno accettate stime prive di fondamento analitico o palesemente incongruenti rispetto ai risultati proposti. Sarà attribuito punteggio nullo in caso di mancata restituzione dei risultati, ovvero alla proposta</p>	
--	--	--	--	--

			<p>carente di uno specifico allegato di calcolo dimostrativo dei risultati ottenuti. Saranno altresì valutate positivamente la chiarezza espositiva e l'immediata valutazione della fattibilità delle proposte formulate ed il riconoscimento dei vantaggi da queste producibili.</p>	
	B2	<p>MITIGAZIONE DELL'IMPATTO AMBIENTALE DURANTE L'ESECUZIONE DELLE OPERE</p>	<p>La proposta afferisce le tecnologie e le attività poste in essere con il fine di mitigare l'impatto ambientale durante l'esecuzione delle opere. Ai fini della dimostrazione dell'effettiva diminuzione dell'impatto ambientale derivante dalle proposte presentate nell'ambito del presente criterio di valutazione, il concorrente dovrà dettagliare, pena nullità di valutazione, le scelte adottate ai fini della riduzione delle emissioni inquinanti. Con riferimento alla presenza di potenziali ricettori limitrofi alle aree di intervento, il concorrente dovrà opportunamente descrivere le eventuali metodologie operative finalizzate alla riduzione dell'impatto ambientale delle diverse attività, con particolare riferimento alla riduzione di emissioni acustiche, alla riduzione delle polveri, al contenimento delle emissioni GHG (emissioni gas serra), minimizzando i livelli di disturbo delle attività antropiche, in termini di:</p> <ul style="list-style-type: none"> • utilizzo di mezzi d'opera a basse emissioni acustiche; • utilizzo di attrezzature e mezzi con ridotto rilascio di emissioni in atmosfera, nel rispetto delle normative europee relative ai mezzi NRMM (Non-Road Mobile Machinery); • utilizzo di almeno il 75% di automezzi ecologici, con standard di 	20



emissione non inferiori ad “EURO6” e/o alimentazioni ecologiche (veicoli elettrici, ibridi, GPL, metano);

- misure per l’abbattimento del rumore e delle vibrazioni, dovute alle attività lavorative;
- misure atte a garantire il risparmio idrico e la gestione delle acque reflue nel cantiere e l’uso delle acque piovane e quelle di lavorazione degli inerti, prevedendo opportune reti di drenaggio e scarico delle acque;
- misure per l’abbattimento delle polveri e fumi (es. attraverso periodici interventi di irrorazione delle aree di lavorazione con l’acqua o altre tecniche di contenimento del fenomeno del sollevamento della polvere);
- misure idonee per ridurre l’impatto visivo del cantiere, anche attraverso schermature e sistemazione a verde, soprattutto in presenza di infrastrutture contigue.

Si evidenzia che, ai fini dell’attribuzione del punteggio, sarà considerata migliore la proposta che descriva al meglio le azioni che saranno attuate per il conseguimento degli obiettivi di contenimento dell’impatto ambientale del cantiere. In apposito allegato andrà indicato l’elenco degli automezzi, con l’indicazione dello standard di emissione e del tipo di alimentazione. Ai fini dell’attribuzione del punteggio l’offerente dovrà dimostrare la rispondenza ai criteri suindicati evidenziando le misure adottate per la riduzione dell’impatto sul microclima e dell’inquinamento atmosferici. Le proposte dovranno essere supportate da risultati oggettivi quantificati numericamente e riguardanti l’effettiva miglioria e non dovranno



		<p>modificare la natura dell'opera progettata. I vantaggi ambientali derivanti dalle proposte formulate dovranno essere calcolati scientificamente, pena nullità della valutazione, con metodologie di calcolo attendibili e riconosciute a livello europeo con risultati quantificati numericamente al fine di fornire concreto riscontro sugli effettivi benefici ambientali discendenti dall'impostazione proposta. Ai fini dell'attribuzione del punteggio la Commissione terrà conto della metodologia di calcolo adottata in termini di fondatezza scientifica e affidabilità del risultato, con particolare riferimento agli standard normativi assunti come riferimenti di base nel calcolo proposto. Non saranno accettate stime prive di fondamento analitico o palesemente incongruenti rispetto ai risultati proposti. Sarà attribuito punteggio nullo in caso di mancata restituzione dei risultati, ovvero alla proposta carente di uno specifico allegato di calcolo dimostrativo dei risultati ottenuti. Saranno altresì valutate positivamente la chiarezza espositiva e l'immediata valutazione della fattibilità delle proposte formulate ed il riconoscimento dei vantaggi da queste producibili.</p>	
--	--	---	--

CRITERIO C:				
GESTIONE ECOSOSTENIBILE DELLE OPERE NELLA FASE POST ESECUZIONE LAVORI				25
CRITERIO	SUB CRITERIO	DECLARATORIA	SPECIFICA CRITERIO	PUNTEGGIO
C	C1	RIDUZIONE INTERVENTI MANUTENTIVI	La proposta afferisce le tecnologie e le attività poste in essere con il fine di ridurre il numero di interventi manutentivi allungando l'intervallo temporale tra due interventi successivi unitamente a una riduzione dei	15



costi dei medesimi interventi. Saranno valutate positivamente soluzioni tecniche che, nel rispetto delle normative di settore, delle calcolazioni, dei dimensionamenti e delle soluzioni progettuali individuate dai progetti in gara, consentano un contenimento degli oneri manutentivi e proposte che contemplino l'utilizzo di materiali con maggiori prestazioni e/o che migliorino il periodo e/o le forme di garanzia e assistenza tecnica e gestionale dei prodotti e delle opere nel rispetto, comunque, delle soluzioni progettuali individuate dal progetto esecutivo. L'Operatore Economico dovrà quindi proporre soluzioni tecniche, prodotti, tecnologie esecutive, materiali e componenti impiantistici in grado di assicurare migliori prestazioni e tese a migliorare le caratteristiche di durabilità delle componenti impiantistiche e strutturali delle opere eseguite, dei manufatti in c.a., delle apparecchiature idrauliche ed elettromeccaniche, degli impianti (elettrici, ecc.), delle opere stradali etc. in maniera ridurre gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria o individuare soluzioni manutentive che migliorino la durabilità delle opere da realizzare. Laddove, l'operatore economico proponga migliorie dei prodotti o dei materiali sarà suo onere dimostrare – producendo considerazioni tecniche, calcoli idraulici, strutturali, etc. - che la modifica non alteri le caratteristiche tipologiche o la funzionalità dell'opera. Sarà valutata la semplicità nelle attività di manutenzione unitamente all'aumento dell'intervallo temporale tra due cicli manutentivi, l'economicità dei processi medesimi il tutto in relazione alla maggior durabilità dei materiali impiegati, alla maggior efficienza delle realizzande infrastruttura tenendo in debita considerazione il ciclo di vita utile e l'efficienza della stessa. Ai fini della dimostrazione della riduzione dei cicli



		<p>manutentivi inteso come incremento dell'intervallo temporale tra due cicli consecutivi di manutenzioni, il concorrente dovrà presentare, pena valutazione nulla, le certificazioni rilasciate dal produttore o laboratorio/ente attestanti le prestazioni offerte nelle migliori.</p>	
C2	ECOSOSTENIBILITA' DELLE OPERE ESEGUITE EFFICIENTAMENTE E MIGLIORAMENTO DEI COSTI DI GESTIONE	<p>La proposta afferisce le tecnologie e le attività poste in essere con il fine di mitigare gli impatti ambientali derivanti dall'uso delle infrastrutture realizzate unitamente alla riduzione dei costi di gestione delle stesse. Saranno valutate positivamente le offerte che propongano tecnologie, tecniche costruttive e materiali che, in maniera chiara ed esaustiva e nel rispetto, comunque, delle soluzioni progettuali poste base di gara – realizzino una effettiva mitigazione degli impatti ambientali conseguenti la fase d'uso delle opere in termini di riduzione delle emissioni inquinanti. Saranno altresì oggetto di valutazione le proposte afferenti tecnologie e opere che portano a una concreta riduzione dei costi di gestione delle opere medesime. Saranno in particolare apprezzate proposte concernenti l'utilizzo di tecnologie e materiali innovativi tesi a migliorare l'efficienza, sia energetica sia di processo delle opere in esecuzione con particolare riferimento a:</p> <ul style="list-style-type: none">• alle tecnologie impiantistiche proposte purchè nel rispetto delle previsioni progettuali;• minimizzazione dell'impiego di risorse non rinnovabili e miglioramento del rendimento energetico;• alla durabilità dei materiali e dei componenti proposti nel rispetto delle previsioni progettuali;• alla sostenibilità dei materiali prodotti attraverso processi produttivi energeticamente efficienti e con ridotte emissioni inquinanti, caratterizzati dall'assenza di emissioni nocive negli ambienti dopo la messa in opera e dall'elevata riciclabilità al momento dello smaltimento.	10



Con particolare riferimento alle opere impiantistiche previste saranno valutate positivamente soluzioni che consentano un migliore controllo e gestione degli impianti anche da remoto, una migliore manutenzione dell'opera una volta realizzata e un'ottimizzazione dei consumi energetici, della produzione energetica (relativamente alla centrale di recupero energetico) e di eventuali reattivi, il tutto nel rispetto del progetto esecutivo posto a base di gara. Dovrà essere indicato, senza alcun riferimento a prezzi unitari o costi complessivi, l'impatto gestionale delle opere offerte in termini di consumi energetici. Tutti i dati dovranno essere supportati da riferimenti concreti che permettano di valutare l'effettiva riduzione dell'impatto ambientale previsto durante la fase d'uso. Ai fini dell'attribuzione del punteggio l'offerente dovrà dimostrare la rispondenza ai criteri suindicati evidenziando le misure adottate per la riduzione dell'impatto sul microclima e dell'inquinamento atmosferici. Le proposte dovranno essere supportate da risultati oggettivi quantificati numericamente e riguardanti l'effettiva migioria e non dovranno modificare la natura dell'opera progettata. I vantaggi ambientali derivanti dalle proposte formulate dovranno essere calcolati scientificamente, pena nullità della valutazione, con metodologie di calcolo attendibili e riconosciute a livello europeo con risultati quantificati numericamente al fine di fornire concreto riscontro sugli effettivi benefici ambientali discendenti dall'impostazione proposta. Ai fini dell'attribuzione del punteggio la Commissione terrà conto della metodologia di calcolo adottata in termini di fondatezza scientifica e affidabilità del risultato, con particolare riferimento agli standard normativi assunti come riferimenti di base nel calcolo proposto. Non saranno accettate stime prive di fondamento analitico o

		<p>palesamente incongruenti rispetto ai risultati proposti. Sarà attribuito punteggio nullo in caso di mancata restituzione dei risultati, ovvero alla proposta carente di uno specifico allegato di calcolo dimostrativo dei risultati ottenuti. Saranno altresì valutate positivamente la chiarezza espositiva e l'immediata valutazione della fattibilità delle proposte formulate ed il riconoscimento dei vantaggi da queste producibili.</p>
--	--	--

ARTICOLO 29
METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO
DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA

La valutazione tecnica ed economica delle offerte ricevute sarà effettuata da apposita Commissione, nominata ai sensi dell'art.93 del D. Lgs n.36/2023.

Sono valutati i seguenti aspetti con relativo punteggio massimo applicato:

Offerta Tecnica: massimo n. 80 punti

Offerta Economica: massimo n. 20 punti

La Commissione giudicatrice, in seduta pubblica, procede all'apertura delle buste "B - Offerta tecnica", al fine del solo controllo formale del corredo documentale prescritto.

La commissione giudicatrice procederà successivamente in una o più sedute riservate, all'esame e valutazione dell'offerta tecnica contenuta nella busta "B – Offerta Tecnica", con l'attribuzione del punteggio tecnico, max 80 punti. A ciascun sub criterio è attribuito un coefficiente discrezionale pari alla media dei coefficienti variabili da zero ad uno attribuiti da parte di ciascun commissario. I coefficienti, variabili tra zero ed uno, relativi agli elementi di valutazione aventi natura qualitativa, saranno determinati dalla commissione giudicatrice, sulla base della documentazione contenuta nella busta "B - Offerta tecnica", in una o più sedute riservate, previa redazione di tabelle di calcolo, procedendo alla assegnazione dei relativi coefficienti per i criteri di valutazione qualitativi. La valutazione degli elementi di natura qualitativa sarà effettuata mediante l'attribuzione discrezionale da parte dei componenti della commissione giudicatrice sulla base dei criteri motivazionali come sopra riportati secondo la seguente scala di valori:

Assente	voto 0,00	Sufficiente	voto 0,60
Inadeguato	voto 0,10	Discreto	voto 0,70
Molto scarso	voto 0,20	Buono	voto 0,80
Scarso	voto 0,30	Ottima	voto 0,90
Mediocre	voto 0,40	Eccellente	voto 1,00
Insufficiente	voto 0,50		

Si precisa che i coefficienti, variabili tra zero ed uno (ammettendo anche valutazioni intermedie negli intervalli sopra indicati), attraverso i quali si procede alla individuazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa per gli elementi di valutazione, di cui sopra aventi natura qualitativa sono determinati:

- 1) effettuando da parte di ogni commissario, in sedute riservate, l'attribuzione discrezionale, sulla base dei criteri motivazionali specificati nel presente disciplinare, alle proposte dei concorrenti, dei coefficienti variabili tra zero ed uno;
- 2) determinando la media dei coefficienti che ogni commissario ha attribuito alle proposte dei concorrenti;
- 3) attribuendo il coefficiente uno alla somma di valore di cui al precedente punto 2) più elevato e proporzionando linearmente a tale media le altre medie. Per ogni elemento di valutazione viene attribuito alla offerta migliore un coefficiente pari ad 1 (uno).

AVVERTENZE: La riparametrazione sarà effettuata per sub criteri, criteri e totale.

ARTICOLO 30

OFFERTA ECONOMICA – BUSTA “C”

L'operatore economico inserisce la documentazione economica, all'interno della Piattaforma nella busta C Offerta Economica. L'offerta economica firmata che deve indicare, a pena di esclusione, i seguenti elementi:

- A. Ribasso unico percentuale sull'importo posto a base di gara e soggetto a ribasso di € 7.760.723,85 per lavori nonché degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.
Verranno prese in considerazione fino a 3 (tre) cifre decimali;
- B. la stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro.

Sono inammissibili le offerte economiche che superino l'importo a base d'asta.

ARTICOLO 31

METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA

Quanto all'offerta economica, è attribuito all'elemento economico un coefficiente, variabile da zero ad uno, calcolato tramite la seguente formula:

Formula con interpolazione lineare:

$$C_i = \left(\frac{A_a}{A_{max}} \right)^{\frac{1}{\alpha}}$$

dove

C_i = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo

A_a = ribasso percentuale del concorrente i-esimo

A_{max} = ribasso percentuale più conveniente

$\alpha = 3$

ARTICOLO 32

METODO PER IL CALCOLO DEI PUNTEGGI PER L'OFFERTA TECNICA

La commissione, terminata l'attribuzione dei coefficienti agli elementi qualitativi e quantitativi, procede, in relazione a ciascuna offerta, all'attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio secondo il metodo aggregativo compensatore.

Il punteggio per il concorrente *i*-esimo è dato dalla seguente formula:

$$P_i = \sum_{x=1}^n C_{xi} \cdot P_x$$

dove

P_i = punteggio del concorrente *i*-esimo

C_{xi} = coefficiente criterio di valutazione X per il concorrente *i*-esimo

P_x = punteggio criterio X

X = 1, 2, ..., n

Al fine di non alterare i pesi stabiliti tra i vari criteri, se nel singolo sub criterio nessun concorrente ottiene il punteggio massimo, tale punteggio viene riparametrato. **La riparametrazione è effettuata anche con riferimento all'intero criterio e al punteggio totale dell'offerta tecnica.** La Commissione di gara procederà ad assegnare al concorrente che ha ottenuto il punteggio più alto sulla fase tecnica il massimo punteggio previsto per la stessa (80 punti) e alle altre offerte un punteggio proporzionale decrescente, arrotondando alla terza cifra decimale (la terza cifra decimale viene automaticamente arrotondata all'unità superiore nel caso la quarta cifra decimale fosse pari o superiore a cinque; nel caso la quarta cifra decimale fosse inferiore a cinque, la terza rimarrà invariata).

ARTICOLO 33

SEGGIO DI GARA E COMMISSIONE GIUDICATRICE

Applicandosi il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa è facoltà della stazione appaltante suddividere in due fasi la procedura di gara.

Nel caso in cui si optasse per l'esame e valutazione propedeutica della documentazione contenuta nella Busta A, ai fini di ammettere i concorrenti alla seconda fase inerente alla valutazione dell'offerta tecnico economica, alla scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, verrà nominato un seggio di gara all'uopo incaricato della fase 1, che invierà al Rup la griglia dei concorrenti ammessi al termine delle citate operazioni. La commissione giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte, salvo intervenire dopo i lavori propedeutici del seggio di gara, ed è composta da un numero dispari di membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'articolo 93 del Codice. A tal fine viene richiesta, prima del conferimento dell'incarico, apposita dichiarazione.

La composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti sono pubblicati sul profilo del committente nella sezione "Amministrazione trasparente".

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e di regola lavora a distanza con procedure telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni.

Il RUP potrà avvalersi dell'ausilio della commissione giudicatrice ai fini della verifica della documentazione amministrativa e dell'anomalia delle offerte.

ARTICOLO 34

SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA

La fissazione di ciascuna seduta è comunicata ai concorrenti tramite la Piattaforma o durante le sedute in corso.

La Piattaforma consente la pubblicità delle sedute di gara preordinate all'apertura:

- della documentazione amministrativa;
- delle offerte tecniche;
- delle offerte economiche;

e la riservatezza delle sedute che non sono pubbliche. La pubblicità delle sedute è garantita mediante collegamento dei concorrenti da remoto per consentire a ciascun soggetto interessato di visualizzare le operazioni della seduta a mezzo link che sarà disponibile sulla piattaforma.

ARTICOLO 35

VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Come detto, in applicazione del criterio di valutazione dell'offerta, è facoltà della Stazione Appaltante devolvere preliminarmente ad un Seggio di Gara, all'uopo nominato, la fase procedurale afferente alla verifica in ordine al tempestivo deposito e la regolare composizione dei plichi telematici registrati dai concorrenti sulla piattaforma e, una volta aperti, in seduta pubblica, al controllo della completezza documentale amministrativa ivi contenuta. Successivamente procederà a:

- verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- attivare l'eventuale procedura di soccorso istruttorio, con le modalità e nei limiti stabiliti dalla legge;
- redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;
- adottare il provvedimento che determina la eventuale proposta di esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì agli adempimenti di cui all'art. 27 del Codice.

Il principio di segretezza delle offerte è garantito dalla conservazione delle medesime all'interno della piattaforma telematica.

La stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

La prosecuzione della procedura è limitata ai soli concorrenti ammessi.

ARTICOLO 36

VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

La Commissione di Gara, all'uopo nominata dalla Stazione Appaltante, all'uopo nominata non prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte, comunicherà la data e l'ora della seduta pubblica in cui si procede all'apertura delle offerte tecniche tramite la Piattaforma ai concorrenti ammessi.

La commissione giudicatrice procede all'apertura, esame e valutazione delle offerte tecniche presentate dai predetti concorrenti e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare. Gli esiti della valutazione sono registrati dalla Piattaforma.

La commissione procede alla riparametrazione dei punteggi secondo quanto indicato all'articolo 32.

La commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti:

- a) i punteggi tecnici attribuiti alle singole offerte tecniche;
- b) le eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Al termine delle operazioni di cui sopra la Piattaforma consente la prosecuzione della procedura ai soli concorrenti ammessi alla valutazione delle offerte economiche.

La commissione giudicatrice procede all'apertura delle offerte tempo e delle offerte economiche e, quindi, alla loro valutazione, secondo i criteri e le modalità descritte al punto precedente e successivamente all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria.

Nel caso che le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi parziali per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione differenti, sarà dichiarato aggiudicatario il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.

Nel caso che le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e lo stesso punteggio per il prezzo e per gli altri elementi di valutazione, si procederà all'aggiudicazione mediante sorteggio.

La commissione giudicatrice rende visibili ai concorrenti i prezzi offerti.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione redige la graduatoria e comunica la proposta di aggiudicazione al RUP.

Qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all'articolo 110 del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, la commissione chiude la seduta dando comunicazione al RUP. La verifica di anomalia sarà condotta dalla medesima commissione giudicatrice.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la commissione provvede a comunicare, tempestivamente al RUP i casi di esclusione da disporre per:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero inserimento di elementi concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa o nell'offerta tecnica;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse;

- presentazione di offerte inammissibili in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara;
- mancato superamento della soglia di sbarramento per l'offerta tecnica.

ARTICOLO 37

VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 110 del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa la medesima Commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

La Commissione richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non superiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

La Commissione esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

La Stazione Appaltante procede alla esclusione, ai sensi degli articoli 70, comma 4 lett. d) e art.110 del Codice, delle offerte che a parere della Commissione, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

ARTICOLO 38

AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

La proposta di aggiudicazione è formulata in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta.

L'aggiudicazione è disposta all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare ed è immediatamente efficace. In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione e alla segnalazione all'ANAC.

Successivamente si procede a ricalcolare i punteggi e a riformulare la graduatoria procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell'ipotesi di ulteriore esito negativo delle verifiche si procede nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

Il contratto è stipulato non prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione e comunque entro 60 giorni dall'aggiudicazione, salvo quanto previsto dall'articolo 18 comma 2 del Codice.

La garanzia provvisoria dell'aggiudicatario è svincolata automaticamente al momento della stipula del contratto; la garanzia provvisoria degli altri concorrenti è svincolata con il provvedimento di aggiudicazione e perde, in ogni caso, efficacia entro 30 giorni dall'aggiudicazione.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'articolo 117 del Codice, nonché le altre polizze e garanzie richieste.

L'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'articolo 119, comma 3, lettera d) del Codice.

L'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

Il contratto è stipulato in modalità elettronica, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante. La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di non dare seguito alla procedura o di prorogarne la data, senza che i Concorrenti possano avanzare alcuna pretesa al riguardo.

La Stazione Appaltante si riserva il diritto di: a) non procedere all'aggiudicazione, nel caso in cui nessuna delle offerte presentate venga ritenuta conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto in conformità a quanto previsto dall'art. 108, comma 10, del D. Lgs. N. 36/2023; b) procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida; c) anticipare, in presenza di due sole offerte, le attività di prova dei requisiti di capacità etica, economico/finanziaria e tecnica; d) sospendere, reindire, revocare o non aggiudicare la gara motivatamente; e) non stipulare motivatamente il contratto anche qualora sia intervenuta in precedenza l'aggiudicazione; f) applicare quanto previsto dall'art. 124 del D. Lgs. N. 36/2023.

ARTICOLO 39 PAGAMENTI

Al contratto di cui trattasi verranno applicati i disposti in materia di anticipazione del prezzo nella misura del 20% nelle forme e con le modalità previste dall'art. 125 del D.Lgs. 36/2023

È fatto obbligo all'aggiudicatario di garantire la tracciabilità dei flussi finanziari a pena di nullità del contratto in base alle disposizioni di cui alla L. 136/2010 e ss.mm.ii. ("Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia").

Per quanto concerne i pagamenti ad eventuali subappaltatori, cottimisti, prestatori di servizi si rimanda a quanto disciplinato dall'art. 119 del D. Lgs. 36/2023 e dalle normative vigenti in materia.

ARTICOLO 40 OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione de quo deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

L'appaltatore è altresì obbligato a comunicare gli estremi di tracciabilità dei flussi finanziari di tutta la filiera dei collaboratori, fornitori e subappaltatori, ivi inclusa ogni eventuale modifica intervenisse in corso d'opera.

AVVERTENZA: Il mancato rispetto degli obblighi di legge in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, di cui al presente paragrafo, comporterà la sospensione dei pagamenti.

ARTICOLO 41 PENALI

Le penali dovute, secondo quanto disposto dall'art. 126 del D.lgs. 36/2023, saranno calcolate nella misura giornaliera dell'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale del relativo intervento, per ciascun giorno di ritardo trascorso il termine previsto dal cronoprogramma, dalla sottoscrizione del relativo verbale di consegna dei lavori/servizio, e non possono comunque superare complessivamente il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale.

ARTICOLO 42 CODICE DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 e nel codice di comportamento di questa stazione appaltante e nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.

<https://trasparenza.adspmaresiciliaorientale.it/trasparenza/details.aspx?contentID=1276>

<https://trasparenza.adspmaresiciliaorientale.it/trasparenza/details.aspx?contentID=2148>

In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito della stazione appaltante.

ARTICOLO 43 ACCESSO AGLI ATTI

Il diritto di accesso ai documenti amministrativi di cui alla presente gara in relazione alle offerte, regolato dalle norme di cui agli artt. 22 e ss. della L. n. 241/1990 e dal D.P.R. n. 184/2006, sarà garantito secondo le disposizioni degli artt. 35 e 36 del Codice.

I verbali di gara, compresi quelli inerenti alle sedute riservate, saranno pubblicati e resi prontamente disponibili sul Portale Appalti **soltanto** subito dopo l'aggiudicazione. Pertanto, eventuali richieste di rilascio di copie dei verbali di gara non saranno prese in considerazione in quanto già esitate in conseguenza del provvedimento di aggiudicazione.

AVVERTENZE: ogni istanza e/o comunicazione inoltrata al di fuori della piattaforma telematica ove si svolge la competizione di gara non vincola la Stazione Appaltante né obbliga la medesima a darvi corso o esito.

ARTICOLO 44 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara è competente il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione Staccata di Catania.

Per le controversie derivanti dalle dinamiche contrattuali è competente il GO del Foro di Siracusa, nella cui circoscrizione territoriale ricade la sede legale di questa Stazione Appaltante, rimanendo **espressamente esclusa** la compromissione in arbitri.

ARTICOLO 45 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come recentemente modificato dal d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101 (di seguito anche "Codice Privacy") e degli artt. 14 e 15 del Regolamento UE 2016/679 (di seguito anche GDPR) si informa che il trattamento dei dati personali conferiti all'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale nell'ambito della procedura per l'affidamento del contratto in oggetto o comunque raccolti dalla stessa a tale scopo, è finalizzato unicamente allo svolgimento della stessa e dei procedimenti amministrativi e giurisdizionali conseguenti e al soddisfacimento di tutti gli oneri di Legge.

In relazione alle descritte finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 32 del Regolamento 2016/679 UE (GDPR) in materia di sicurezza, ad opera di soggetti appositamente incaricati e in ottemperanza a quanto previsto dall'art.

29 GDPR, conformemente principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi dell'art 5 GDPR. Il trattamento comporta anche l'utilizzo di dati rientranti nelle categorie particolari di dati, ai sensi degli artt. 9 e 10 del GDPR.

I dati verranno conservati per un arco di tempo non superiore a quello necessario al raggiungimento delle finalità per i quali essi sono trattati e per adempiere agli obblighi normativi e di tutela legale.

Il conferimento dei dati è obbligatorio ed indispensabile per il corretto sviluppo dell'istruttoria e per gli altri adempimenti procedurali e, l'eventuale rifiuto del conferimento da parte dell'interessato, comporta l'impossibilità di partecipazione alla procedura per l'affidamento del contratto in oggetto.

I dati raccolti da questa AdSP, comprese le categorie di dati particolari, potrebbero essere comunicati, per adempimenti procedurali e per ottemperare a obblighi di legge e regolamentari, ad altri destinatari.

Il Responsabile della Fase di Gara
Dott. Davide Romano